



COMUNE DI NOVOLI

Provincia di Lecce

SETTORE AREA TECNICA

COMUNICAZIONE DI AVVENUTA PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO EX ARTICOLO 193 E SEGUENTI DEL D.LGS 36/2023 DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA MEDIANTE IL RICORSO ALLE FORME DEL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (P.P.P.) DI CUI ALL'ART.175 DEL D.LGS 36/2023 PROPEDEUTICA ALLA COSTITUZIONE DI UNA COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE (C.E.R.)

In data 02/05/2025 il Consorzio QUEN ha presentato al protocollo del Comune di Novoli una proposta di iniziativa privata per la realizzazione di impianti fotovoltaici su aree di proprietà comunale da porre a servizio di una CER. Il responsabile unico del progetto, valutato positivamente la sussistenza dell'interesse pubblico all'elaborazione della proposta, visti:

L' art. 193 c. 1 del D.lgs 36/2023 che recita *"L'affidamento in concessione di lavori o servizi mediante finanza di progetto può avvenire su iniziativa privata, nelle ipotesi di cui al comma 3, anche per proposte non incluse nella programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1....."*,

Il comma 2 che recita: *"Ai fini della presentazione di una proposta ai sensi comma 1, un operatore economico può presentare all'ente concedente una preliminare manifestazione di interesse, corredata dalla richiesta di informazioni e dati necessari per la predisposizione della proposta. L'ente concedente comunica all'operatore economico la sussistenza di un interesse pubblico preliminare all'elaborazione della proposta; in tale ipotesi, i dati e le informazioni richiesti sono trasmessi all'operatore economico e sono resi disponibili a tutti gli interessati tramite pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale.*

Il comma 4 che recita: *"Previa verifica dell'interesse pubblico alla proposta e della relativa coerenza con la programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all'art.175, comma 1, l'ente concedente dà notizia della sezione «Amministrazione trasparente» del proprio sito istituzionale della presentazione della proposta e provvede, altresì, ad indicare un termine, non inferiore a sessanta giorni, commisurato alla complessità del progetto, per la presentazione da parte di altri operatori economici, in qualità di proponenti, di proposte relative al medesimo intervento, redatte nel rispetto delle disposizioni del comma 3".*

con la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 193 comma 4 del D.Lgs 36/2023, dà notizia di aver ricevuto in data 02/05/2025 prot. n. 7228 una proposta di project financing mediante partenariato pubblico privato propedeutica alla creazione di una comunità energetica rinnovabile e invita altri operatori economici, potenzialmente interessati, così come indicati all'art. 65 del codice dei contratti a presentare proposte relative al medesimo intervento redatte in conformità al comma 3 dell'art. 193 del codice degli appalti entro e non oltre le ore 12,00 del 6 agosto 2025 unicamente via pec all'indirizzo: protocollo.comune.novoli@pec.rupar.puglia.it

Il Responsabile Unico del Progetto è il Direttore dell'Area Tecnica Arch. Giovanni Frassanito.

I contatti per informazioni, comunicazioni ed eventuali sopralluoghi sono i seguenti:

giovanni.frassanito@comune.novoli.le.it

federico.manca@comune.novoli.le.it

daniela.detommasi@comune.novoli.le.it

Novoli lì, 23 maggio 2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Arch. Giovanni Frassanito

BOZZA DI CONVENZIONE

Redatto secondo la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1116 del 22 dicembre 2020 e la Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 1 del 5 gennaio 2021

SCHEMA DI CONTRATTO

CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 193 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023 N.36, NEL [COMUNE/PROVINCIA] DI [•]

TRA

CONCEDENTE [•], con sede legale in [•], alla piazza/via [•], n. [•], c.a.p. [•], C.F./P.I. [•] n. [•], in persona del Direttore generale [•], nato a [•] il [•], domiciliato per la carica presso l'ente che rappresenta, munito degli occorrenti poteri;

E

CONCESSIONARIO [•], con sede legale in [•], alla piazza/via [•], n. [•], c.a.p. [•], C.F./P.I. [•], R.E.A. n. [•], in persona del Legale rappresentante pro-tempore [•], nato a [•] il [•], domiciliato per la carica presso la società che rappresenta,

Concedente e Concessionario di seguito anche "Parte" (individualmente) o "Parti" (congiuntamente)

PREMESSO CHE

1. In data [•] la Società [•] ha presentato una proposta di partenariato pubblico privato per la realizzazione di impianti di produzione da Fonti Energetiche Rinnovabili nel [•] di [•] (di seguito, per brevità, "Concessione"), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 193 del D.lgs 31 Marzo 2023 n.36;
2. All'esito dell'istruttoria sulla proposta di cui al precedente punto 1, il Concedente, con le modalità di cui al comma 2 dell'art.193 del D.lgs 31 Marzo 2023 n.36, in data [•], con provvedimento del [•] ha approvato il progetto e dichiarato la fattibilità della Proposta;
3. in data [•], [•] ha approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica [•] e, in data [•], ha approvato gli Elaborati Progettuali dopo aver acquisito in data [•] il provvedimento amministrativo di approvazione [•];
4. in data [•], con provvedimento amministrativo [•] n. [•] è stato approvato il disciplinare di gara per l'affidamento della Concessione per la realizzazione di impianti di produzione da Fonti Energetiche Rinnovabili mediante procedura di gara [•] da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata in ragione del miglior rapporto qualità-prezzo;
5. in data [•], è stato pubblicato il Bando di Gara sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea (GUCE) n. [•] e in data [•] sulla Gazzetta Ufficiale Italiana (GURI) foglio inserzioni n. [•] del [inserire data] o su Bollettino ufficiale regionale (BUR) n. [•] del [•] e per estratto, sui seguenti quotidiani [•];
6. in data [•], con provvedimento [•] n. [•] è stata redatta, ai sensi del comma 7 lett. b) dell'art. 193 del D.Lgs. 36/2023 la graduatoria e nominato [•] costituito da [•] quale aggiudicatario;
7. in data [•], ai sensi dell'articolo [•] del Bando di Gara e dell'articolo 194 del D.lgs. 36/2023, è stata costituita la Società di Progetto [•] con capitale sociale di euro [•], sede legale in [•], alla via [•], n. [•], codice fiscale [•] ed iscrizione al Registro delle Imprese [•], la quale è subentrata a titolo originario nella posizione del Concessionario;
8. le Parti intendono disciplinare mediante apposito Contratto la Concessione di [•];

9. costituiscono presupposti e condizioni di base determinanti l'Equilibrio Economico e Finanziario:
- l'importo dell'investimento che è pari a [•] milioni di euro e, in particolare, i costi di progettazione pari a [•] milioni di euro e quelli di costruzione pari a [•] milioni di euro;
 - la durata della Concessione;
 - l'importo e le modalità di corresponsione del Corrispettivo;
 - gli altri elementi indicati nel Piano Economico e Finanziario.
10. Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che il PEF si trovi in condizioni di equilibrio quando sussistono contemporaneamente sia le condizioni di equilibrio economico (convenienza economica o redditività) sia le condizioni di equilibrio finanziario (sostenibilità finanziaria o bancabilità), laddove:
- per convenienza economica, s'intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco della durata della Concessione e di generare un livello di redditività del capitale investito adeguato alle aspettative dell'investitore privato;
 - per sostenibilità finanziaria, s'intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso dei finanziamenti attivati per la sua realizzazione.
11. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'Equilibrio Economico-Finanziario della Concessione è espresso dai seguenti indicatori:
- Tasso Interno di Rendimento (TIR) dell'Azionista pari a [•];
 - Valore Attuale Netto (VAN) dell'Azionista pari a [•];
 - Tasso Interno di Rendimento (TIR) del Progetto pari a [•];
 - Valore Attuale Netto (VAN) del Progetto pari a [•];
 - Debt Service Coverage Ratio (DSCR) il cui valore minimo è pari a [•];
 - Loan Life Cover Ratio (LLCR) il cui valore minimo è pari a [•];

e qualora anche uno dei suddetti elementi dovesse variare in misura tale da determinare un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario come definita all'Allegato 2, le Parti, ai sensi dell'art. 192 del Codice e con le modalità previste dall'art. 31 del presente Contratto, procedono alla revisione del PEF al fine di ripristinare l'Equilibrio Economico-Finanziario.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI

1. PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. Il presente Contratto regola il rapporto tra le Parti.
2. Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
3. I Documenti Contrattuali elencati nell'Allegato 1, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati al Contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente richiamati.
4. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applica la normativa nazionale e dell'Unione europea in materia per tempo vigente.
5. In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Contratto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali valgono le disposizioni del Contratto.

2. DEFINIZIONI

1. Ai fini del Contratto, i termini elencati nell'Allegato 2, ove utilizzati con la lettera iniziale maiuscola assumono, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi attribuito nell'Allegato medesimo.

3. CONDIZIONI GENERALI

1. Il Concessionario, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara e garantisce che:
 - a) è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e adempiere validamente alle obbligazioni da esso nascenti;
 - b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
 - c) è in possesso al momento della stipula del Contratto e sarà in possesso per tutta la durata della Concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;
 - d) non è pendente né è stata minacciata alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto;
 - e) non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto ai sensi dell'articolo 18 del Codice.
2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'articolo 14.
3. Non è ammessa la cessione del Contratto.

4. OGGETTO

1. Il Contratto ha ad oggetto la realizzazione di impianti fotovoltaici sulle aree individuate e dettagliatamente indicate negli elaborati tecnici; l'affidamento in Concessione della progettazione esecutiva, della realizzazione e della gestione delle Opere; la costituzione di una CER. Il valore della Concessione è pari a euro [•] calcolata come somma dei ricavi ottenuti dal Concessionario per l'intera durata della Convenzione oltre all'eventuale contributo riconosciuto.

2. In particolare, formano oggetto del Contratto le seguenti attività:

- a) la predisposizione del Progetto Esecutivo delle Opere;
- b) ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla progettazione, esecuzione e gestione delle Opere;
- c) l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e in conformità agli Elaborati Progettuali;
- d) la Manutenzione delle Opere previste, programmate o comunque necessarie a garantire la funzionalità e disponibilità delle Opere e delle loro parti, in relazione al ciclo di vita e per tutta la durata della Concessione come dettagliatamente previsto nel documento denominato "Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione";
- e) la Manutenzione sulle coperture degli edifici presenti sulle proprietà oggetto del diritto di superficie e definite nel progetto esecutivo;
- f) la gestione delle Opere e l'erogazione dei Servizi da parte del Concessionario per tutta la durata della Concessione come dettagliatamente previsto nel documento denominato "Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione";

3. L'importo dei lavori, come indicato nel Quadro Economico, è fisso e invariabile, salvo quanto previsto all'articolo 19.

4. La documentazione tecnica correlata all'esecuzione del Contratto e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza dello stesso, è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della predetta documentazione, se non, previa autorizzazione espressa del Concedente, per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione del Contratto.

5. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione del Contratto. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti all'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno.

6. Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nel Contratto.

5. DURATA ED EFFICACIA

1. Il Contratto ha la durata complessiva di [20] anni, ferme le variazioni dovute all'applicazione degli articoli 20 e 26. Tale durata deve essere certa e deve coincidere con quella indicata nel Piano Economico Asseverato.

2. La durata del Contratto decorre dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

3. Ai sensi dell'art. 178, co. 5, del Codice, la durata della Concessione è fissa e invariabile, ferme le ipotesi di scadenza anticipata e di proroga previste nel presente Contratto.

SEZIONE II- SOCIETÀ DI SCOPO

6. SOCIETÀ DI SCOPO

1. Il Concessionario, dato atto al Concedente che la veridicità e completezza delle dichiarazioni e garanzie che seguono hanno costituito elemento determinante al fine della stipula del Contratto, dichiara e garantisce quanto segue:

a) il Concessionario è una società validamente costituita come Società di Scopo ai sensi dell'articolo 194 del Codice e ha un capitale sociale di euro [•] interamente sottoscritto e versato [•] % [•];

b) la partecipazione al capitale sociale della Società di Scopo è così suddivisa tra i soci:

- (nome del Socio) (tipologia di attività svolta dal socio) [es. socio costruttore, etc.]..... (• quota % di partecipazione) (indicazione se il socio ha o non ha concorso a formare i requisiti di qualificazione)..... ;
- (nome del Socio) (tipologia di attività svolta dal socio) [es. socio costruttore, etc.]..... (• quota % di partecipazione) (indicazione se il socio ha o non ha concorso a formare i requisiti di qualificazione)..... ;

2. Il Concessionario garantisce che i soci cui sono affidati direttamente i lavori, indipendentemente dalla relativa quota di partecipazione alla Società di Scopo, li eseguano nel rispetto della percentuale del possesso dei requisiti di qualificazione dichiarati in sede di Offerta.

3. Il Concessionario si impegna a:

a) comunicare tempestivamente ogni variazione della composizione sociale della Società di Progetto risultante dal libro dei soci;

b) trasmettere annualmente al Concedente la visura camerale aggiornata;

c) trasmettere annualmente al Concedente, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea, il bilancio di esercizio depositato;

d) mantenere per tutta la durata della Concessione almeno il capitale sociale minimo di legge e/o quello indicato nel bando di gara, pari a euro [•] e trasmettere annualmente al Concedente i dati economico finanziari che attestino la perdurante Solidità Patrimoniale;

e) mantenere i requisiti di ordine generale e speciale di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione, in relazione alla fase di avanzamento del Contratto e in misura corrispondente e funzionale al corretto adempimento delle obbligazioni del Contratto medesimo;

f) comunicare al Concedente entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento, ogni notizia o fatto che possa determinare la perdita da parte di uno o più soci dei requisiti di ordine generale e/o la perdita totale o parziale dei requisiti speciali di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione ovvero necessari in relazione alla fase di avanzamento del Contratto. Con la stessa comunicazione il Concessionario è tenuto a indicare i provvedimenti che intende adottare per porre rimedio alla perdita parziale dei requisiti speciali ovvero la sostituzione del socio ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. B), fatta eccezione per i casi di risoluzione di cui all'articolo 38.

7. MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETÀ DI SCOPO

1. La cessione delle quote ai sensi dell'articolo 194, comma 3, del Codice è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione sono tenuti a

partecipare al capitale sociale della Società di Scopo e a garantirne il buon adempimento delle obbligazioni sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo. Inoltre i soci gestori e manutentori che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione sono tenuti a partecipare al capitale sociale della Società di Scopo e a garantirne il buon adempimento delle obbligazioni un periodo di due anni a decorrere dalla Messa in Esercizio delle Opere;

b) nei casi di sostituzione di cui all'articolo 6, comma 3, il soggetto subentrante deve essere in possesso di requisiti di qualificazione almeno pari a quelli previsti dal Bando di Gara e deve essere individuato dal Concessionario entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione effettuata al Concedente. La sostituzione diviene efficace previa autorizzazione del Concedente finalizzata alla verifica dei requisiti del socio subentrante, da rilasciare entro il termine di 20 (venti) giorni. È facoltà del Concedente, entro tale termine, negare l'autorizzazione indicando le ragioni di fatto e di diritto preclusive all'ingresso del nuovo socio. Decorso il termine, senza che sia pervenuto il diniego dell'autorizzazione del Concedente, la sostituzione si intende accettata e diviene pertanto efficace;

c) le banche e gli altri investitori istituzionali, di cui all'art. 193 comma 1 del Codice, che non hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono entrare e uscire dalla compagine sociale della Società di Progetto in qualsiasi momento, fermo restando l'obbligo di fornirne tempestiva comunicazione al Concedente.

2. La cessione delle partecipazioni dei soci, così come il subentro di nuovi soci, è ammessa, salvo quanto previsto al comma 1, lettera a), previa autorizzazione del Concedente fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 1, lettera c), da rilasciare nei tempi e con le modalità di cui al comma 1, lettera b), sulla base della verifica dei requisiti di ordine generale, qualificazione e solidità finanziaria e patrimoniale del socio subentrante.

3. Ogni eventuale operazione societaria straordinaria che abbia l'effetto di mutare la compagine sociale è subordinata alla all'autorizzazione preventiva del Concedente, e sarà ammessa nel caso in cui non determini una violazione degli obblighi del Contratto e delle previsioni di legge applicabili nonché la diminuzione della solidità finanziaria e patrimoniale prevista nel bando di gara e della qualificazione del Concessionario, in relazione allo stato di esecuzione della Concessione alla data dell'operazione straordinaria.

4. Nelle ipotesi di cessione di quote/azioni della Società di Progetto, trovano in ogni caso applicazione le norme e le formalità previste dal codice civile per il tipo di società all'uopo costituita.

5. In caso di mutamento della compagine sociale in assenza della preventiva autorizzazione del Concedente ai sensi del presente articolo, si applica l'articolo 36, comma 2, lettera i).

8. RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEI SOCI

1. Qualora nel corso di validità della presente Convenzione, intervengano modifiche tali per cui sia riconosciuto in favore del Concessionario un contributo, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 194, comma 3, del Codice, i soci della Società di Progetto restano solidalmente responsabili con la Società di Progetto nei confronti del Concedente per l'eventuale rimborso del Contributo percepito, salvo che la Società di Progetto, o i soci direttamente per conto della Società

di Progetto, forniscano al Concedente garanzia bancaria o assicurativa di primario istituto di credito o assicurativo, a prima richiesta e senza beneficio di preventiva escussione, per la restituzione del Contributo corrisposto dal Concedente ai sensi dell'articolo 21. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo degli interventi per i quali il Contributo è stato riconosciuto.

SEZIONE III – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

9. AUTORIZZAZIONI

1. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all'ottenimento delle Autorizzazioni, di propria diretta ed esclusiva competenza, necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio delle Opere. Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato rilascio e/o ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concedente, salvo che quest'ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa imputabile al Concessionario. Nel caso in cui tali aggravii comportino l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 31.

2. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell'ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni, concessioni e/o certificazioni, necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio delle Opere. Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest'ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa a lui non imputabile e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell'ottenimento stesso. In tale ultima ipotesi, gli aggravii in termini di costi e tempi restano in ogni caso a carico del Concedente, fatta comunque salva la possibilità per le parti di concordare l'avvio della procedura di cui all'articolo 31.

3. Spetta a ciascuna Parte, per quanto di competenza, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti.

10. COSTITUZIONE DELLA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE

1. Il Concessionario ed il Concedente si impegnano a costituire sul territorio, entro 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, un Comunità Energetica denominata “_____ [•]”, di seguito definita anche CER, alla quale potranno aderire, come soci ordinari, i Comuni e le altre Pubbliche Amministrazioni, compresi nel territorio di competenza della CER.

2. Tutti gli oneri di costituzione e registrazione della CER sono a carico del Concessionario.

11. OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCEDENTE

1. Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario, per le attività previste a suo carico nel Contratto, ove svolte correttamente e nei tempi stabili, tutte le somme dovute ai sensi degli articoli 21, 27, 28 e 29 secondo i tempi e le modalità ivi previsti.

2. Compete al Concedente:

a) mettere a disposizione del Concessionario, alla data di consegna delle aree di intervento, le predette aree, redigendo in contraddittorio apposito verbale sottoscritto dalle Parti e assicurando per l'effetto, a partire da tale data, la detenzione e la custodia in favore del Concessionario dei sedimi destinati all'esecuzione delle Opere;

b) porre in essere tutti gli atti di propria competenza necessari a consentire la regolare esecuzione dei lavori e conseguentemente redigere il relativo verbale;

- c) approvare gli elaborati progettuali presentati dal Concessionario, corredato dalle eventuali autorizzazioni, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 38 del Codice.
- d) approvare le eventuali Varianti di cui all'articolo 19;
- e) nominare il Responsabile Unico del Progetto, il Direttore dei Lavori ed eventualmente l'Ufficio di Direzione dei Lavori, l'Organismo di Collaudo, il Direttore dell'Esecuzione, nel rispetto dell'articolo 15, del Codice;
- f) prendere in consegna l'Opera entro [•] giorni dall'emissione del Certificato di Collaudo;
- g) richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;
- h) vigilare sulla corretta erogazione dei Servizi da parte del Concessionario in conformità ai livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, così come descritti nei documenti tecnici, e adottare le eventuali direttive che si rendano necessarie;
- i) segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità Nazionale Anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti del Concessionario e delle altre imprese titolari di affidamenti di lavori, forniture e servizi relativi alla Concessione, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e del Codice, nonché gli eventuali provvedimenti adottati;

3. Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento nella sua disponibilità che condizioni la Concessione. In particolare, il Concedente è tenuto a trasmettere al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:

- a) ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che sia nella disponibilità del Concedente relativo agli obblighi assunti ai sensi degli articoli 21, 27, 28 e 29;
- b) ogni informazione e/documento utile in relazione allo stato degli immobili e delle aree interessati dalla Concessione;
- c) ogni provvedimento del Concedente in relazione all'utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dalla Concessione;
- d) l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare il recesso della Concessione ai sensi dell'articolo 40.

4. Il Concedente si impegna a mettere a disposizione del Concessionario adeguati spazi affinché possa realizzare, con oneri a proprio carico, quanto necessario alla realizzazione e all'installazione degli impianti di produzione da FER.

5. Il Concedente si impegna altresì a mettere a disposizione del Concessionario le aree di propria competenza (superfici), affinché quest'ultimo le possa utilizzare per la realizzazione degli impianti fotovoltaici oggetto del presente contratto.

12. DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCESSIONARIO

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti alla progettazione, la realizzazione e la gestione delle Opere.

2. Il Concessionario dichiara e garantisce di aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla Concessione.

3. Il Concessionario si obbliga, tra l'altro, a:

- a) redigere gli elaborati progettuali secondo quanto approvato dal Concedente e condiviso dal Concessionario in sede di gara;

b) sottoporre al Concedente, ai fini dell'approvazione, il Progetto Esecutivo del singolo impianto nei modi e nei tempi di cui al successivo articolo 16;

c) acquisire le Autorizzazioni di cui all'articolo 9, comma 2;

d) mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni di cui all'articolo 9;

e) sottoscrivere il Contratto di finanziamento o emettere obbligazioni e titoli di debito, con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 195 del Codice degli appalti e limitatamente alle finalità della realizzazione delle infrastrutture di cui al progetto e dei servizi previsti e comunque reperire la liquidità necessaria alla realizzazione delle opere previste nel progetto approvato entro e non oltre il [•] dalla stipula del Contratto. Decorso tale termine il contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e dell'art. 33 del presente Contratto, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione;

f) realizzare l'Opera a regola d'arte, in conformità ad ogni singolo elaborato progettuale approvato dal Concedente e rispettare la scansione temporale di cui al successivo articolo 16;

g) mantenere l'Opera ed erogare i Servizi in conformità a quanto stabilito nel Contratto, nella Documentazione Progettuale e nei Documenti Contrattuali che definiscono i livelli delle prestazioni e gli indicatori di performance;

h) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal Codice e dal Contratto;

i) prestare l'assistenza richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;

j) collaborare con il Concedente affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del Contratto, anche fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste;

k) consegnare il Piano Economico Finanziario in formato editabile;

l) effettuare in modo continuativo il monitoraggio sull'andamento degli Indicatori di Equilibrio e a comunicarne gli esiti con cadenza annuale al Concedente;

4. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nel Contratto, nei Documenti Contrattuali, nella Documentazione Progettuale e nelle Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.

5. Il Concessionario si impegna altresì a:

a) organizzare una banca dati contenente ogni dato, documento, informazione e notizia concernente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata dal Concessionario e accessibile dal Concedente in tempo reale;

b) fornire tempestivamente al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, richiesta dal Concedente medesimo e/o comunque utile alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi posti dal Contratto;

c) fornire al Responsabile Unico del Progetto e al Direttore dei Lavori tutti i chiarimenti richiesti;

d) partecipare alle visite che il Direttore dei Lavori, il Responsabile Unico del Progetto e/o gli incaricati dagli stessi designati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza, nonché alle visite di Collaudo;

e) informare tempestivamente il Concedente in relazione a:

(i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell'esecuzione dei lavori o nell'erogazione dei Servizi, sia indisponibilità, anche parziale, delle Opere e/o dei Servizi;

(ii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo

potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza del Contratto;

(iii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la mancata erogazione o decadenza dal beneficio del termine delle linee di credito rilasciate al Concessionario ai sensi del Contratto di Finanziamento, per il mancato collocamento delle obbligazioni emesse dalla Società di Scopo ovvero per l'esercizio da parte dei Finanziatori di facoltà volte a limitare l'operatività del Concessionario o l'escussione di garanzie e impegni previsti nel Contratto di Finanziamento o nel Project Bond a carico del Concessionario o dei soci;

(iv) le Parti espressamente prevedono che l'eventuale oscillazione dei tassi di interesse nel periodo intercorrente tra la presentazione dell'offerta di gara e la data di sottoscrizione della concessione sono a carico del Concessionario;

(v) le controversie, i procedimenti giudiziali e/o amministrativi, e/o arbitrari da parte o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto;

(vi) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni contrattuali;

f) inviare annualmente le informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle attività oggetto della Concessione e sui relativi costi e ricavi, al fine di consentire l'esercizio del potere di controllo da parte del Concedente e la verifica della permanenza del rischio operativo trasferito ai sensi del presente Contratto, in conformità a quanto disciplinato nel documento "Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione".

6. Il Concessionario si impegna ad adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Concedente o dal verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 5, lettera e).

7. Il Concessionario si impegna a osservare e far osservare rigorosamente al proprio personale e/o propri collaboratori tutte le norme in materia di prevenzione infortuni ed igiene ambientale inerenti all'esecuzione delle attività affidate, con particolare riferimento al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., recante il T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., recante il T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

8. Il Concessionario si impegna a gestire gli eventuali rifiuti prodotti nel pieno rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento al D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e da ogni altra norma eventualmente applicabile, in ragione alla tipologia e alle caratteristiche del rifiuto trattato. Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nella Convenzione a suo carico.

9. Il Concessionario provvederà a richiedere e valorizzare, con rischio a proprio carico, eventuali ulteriori benefici oltre a quelli già previsti nell'ambito della presente Concessione.

13. RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal Contratto. In particolare, egli è responsabile:

a) dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel Contratto, nei Documenti Contrattuali e negli Allegati sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;

b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l'esecuzione delle opere che per l'erogazione dei Servizi.

c) dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi,

derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;

d) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione esecutiva, dell'esecuzione dei lavori, della gestione delle Opere e delle attività connesse.

14. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. A tal fine, il Concessionario si obbliga:

a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i], dedicato/i in via esclusiva al Contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;

b) a comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 giorni dall'accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità [specificare nome e cognome] e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;

c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente;

d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) [•] e il Codice Unico di Progetto (CUP) [•].

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 37 del Contratto.

4. Il Concessionario si obbliga altresì:

a) ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;

b) a dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di [•] della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

c) a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di [•] qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

5. Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 4, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

6. Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP n. [•] al cessionario, che dovrà essere riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

15. FORZA MAGGIORE

1. Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisi e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni del Contratto:

- a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario e/o terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
- b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
- c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
- d) incidenti aerei;
- e) epidemie, pandemie e contagi;
- f) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall'autorità competente.

2. Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l'elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l'obbligo delle Parti di attivarsi per consentire l'immediata ripresa dei lavori e/o dei Servizi, gli Eventi di cui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell'inadempimento contrattuale.

3. Qualora l'Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applicano gli articoli 20 e 26. Nel caso in cui l'evento comporti l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 31. Resta fermo che nel caso in cui si verifichi un evento di Forza Maggiore per il quale il Concessionario abbia attivato idonee coperture assicurative per i danni cagionati da tali eventi e l'indennizzo assicurativo percepito non sia tale da garantire sufficiente copertura delle conseguenze economiche derivanti dal verificarsi dell'evento di Forza Maggiore e permanga una Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, il riequilibrio di cui all'art. 31 tiene conto dell'indennizzo assicurativo percepito dal Concessionario.

4. Qualora l'impossibilità temporanea si protragga per oltre 180 giorni consecutivi, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile, con le conseguenze di cui al comma 5.

5. Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di realizzare l'Opera ovvero di fruire della medesima, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile. Qualora l'Evento si verifichi in Fase di Costruzione, determinando l'impossibilità definitiva di realizzare l'Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario dei soli costi effettivamente sostenuti per le opere eseguite a regola d'arte, al netto delle somme per le polizze di cui all'articolo 33 e del Contributo già versato dal Concedente. Qualora l'Evento si verifichi in Fase di Gestione, determinando l'impossibilità definitiva di fruire delle Opere, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario del costo delle opere realizzate a regola d'arte, al netto degli ammortamenti, delle somme per le polizze di cui all'articolo 33 e del Contributo già versato. Non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e ogni altro onere accessorio.

SEZIONE IV – PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

16. PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla presente Concessione, la predisposizione del Progetto Esecutivo delle Opere, corredato da ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla progettazione, secondo quanto approvato dal Concedente e condiviso dal Concessionario, è di competenza del Concessionario.

2. Tale adempimento decorre dalla sottoscrizione della presente Convenzione e le relative attività avranno la durata di complessivi anni _____ entro i quali il Concessionario si impegna a progettare la totalità degli impianti.

3. Nello svolgimento di tale attività il Concessionario si impegna e dichiara di aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla Concessione in maniera sufficientemente approfondita ai fini dell'elaborazione dei progetti, ove noti e conosciuti al momento della predisposizione dell'offerta prima e della progettazione esecutiva poi. A tal fine, il Concessionario non potrà eccepire la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi.

4. Qualora, però, in fase di progettazione esecutiva venisse accertato uno stato di degrado delle coperture ovvero nel caso in cui alcune coperture si dimostrassero non idonee all'installazione o si rendessero necessarie su questi interventi manutentivi tali da richiedere una posticipazione dell'installazione dell'impianto, le Parti espressamente convengono che gli interventi previsti su tali aree potranno essere annullati o temporaneamente sospesi e che gli interventi annullati potranno essere sostituiti da interventi di analogo importo su superfici differenti, preceduti dalla verifica della relativa fattibilità. In caso di mancata sostituzione degli interventi annullati o di sospensione degli interventi le Parti possono procedere alla revisione del PEF al fine di ripristinare l'equilibrio economico-finanziario secondo le modalità disciplinate dal successivo articolo 31 e al ricorrere dei relativi presupposti.

5. Nel rispetto dei precedenti commi, il Concessionario dovrà sottoporre al Concedente, ai fini dell'approvazione, il Progetto Esecutivo del singolo impianto da realizzarsi sulle aree in concessione, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di Consegna dei Lavori. Il Concessionario è in ogni caso obbligato a sottoporre al Concedente, ai fini dell'approvazione, il progetto Esecutivo degli interventi entro e non oltre il termine essenziale di 180 (centottanta) giorni dalla data di sottoscrizione del relativo verbale di Consegna dei Lavori pena la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e dell'articolo 35, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione già svolte.

6. Il Concessionario dovrà provvedere poi alla realizzazione dell'Opera a regola d'arte, in conformità ad ogni singolo elaborato progettuale approvato dal Concedente, completando le lavorazioni secondo la scansione temporale specificata nel Cronoprogramma allegato al singolo Progetto Esecutivo e in ogni caso non oltre i 200 (duecento) giorni, ultimando tutti i lavori nei tempi ivi previsti.

7. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono affidamenti a terzi, ai sensi dell'art. 194 comma 2 del Codice degli Appalti e sono regolate mediante appositi atti contrattuali.

8. I soci cui sono affidati direttamente i lavori sono tenuti a eseguirli nel rispetto dei requisiti di qualificazione posseduti dai soci interessati e delle percentuali indicate in sede di offerta. Tali percentuali sono modificabili solo previa autorizzazione del Concedente e tenuto conto dei requisiti di qualificazione posseduti dai soci interessati.

9. L'esecuzione dei lavori oggetto della Concessione deve essere effettuata a regola d'arte nel rispetto delle previsioni del Contratto e in conformità del Progetto Esecutivo approvato, nonché nel rispetto della normativa di tempo in tempo vigente, e le relative attività avranno la durata di complessiva di tre anni entro i quali il Concessionario si impegna a realizzare la totalità degli impianti.

10. I lavori possono essere subappaltati nel rispetto di quanto indicato in sede di Offerta.

11. Alle prestazioni eseguite in subappalto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 119 del Codice.

12. Il Concessionario si impegna a trasmettere al Concedente, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto, i dati anagrafici, i recapiti e i rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi e il contratto di subappalto. Il Concessionario ha l'obbligo di trasmettere contestualmente la dichiarazione dei subappaltatori attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice e il possesso dei requisiti speciali e provvede a sostituire, previa autorizzazione del Concedente, i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V Libro II del Codice degli Appalti.

13. Il Concessionario ed il subappaltatore, ai sensi dell'art. 119 n 6 del Codice, sono responsabili in solido nei confronti del Concedente della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

17. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO, DIRETTORE LAVORI E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. Il Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del Concessionario attraverso il Responsabile Unico del Progetto e i relativi uffici di supporto.

2. Il Responsabile Unico del Progetto sovrintende e controlla, congiuntamente al Direttore dei Lavori e al Direttore dell'Esecuzione, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal Codice e dai relativi pertinenti atti attuativi.

3. Il Direttore dei Lavori e con l'Ufficio di Direzione Lavori, e il Direttore dell'esecuzione esercitano le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del Contratto secondo quanto previsto dal Codice e dai relativi pertinenti atti attuativi. Tali funzioni e compiti non possono essere in ogni caso attribuiti al Concessionario.

4. Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sarà nominato dal Concedente ed i relativi costi saranno a carico del Concessionario nella misura massima indicata nel Quadro Economico, coerentemente con quanto disposto dalla normativa vigente e delibera dell'ANAC n. 267 del 14 marzo 2018.

18. COLLAUDO

1. Le attività di Collaudo, in corso d'opera e finale, sono effettuate da un Collaudatore nominato dal Concedente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 116 del Codice degli Appalti.

2. I costi e gli oneri relativi alle attività di collaudo, compresi i compensi del Collaudatore, sono indicati nel quadro economico inserito nei Documenti Contrattuali (Allegato 1).

3. Il Collaudo è effettuato nel rispetto del Codice e dei relativi atti attuativi.

4. Il Concessionario si impegna a fornire l'assistenza e la collaborazione necessarie all'espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, anche mettendo a disposizione del Concedente le strumentazioni e il personale eventualmente occorrenti.

5. Del Collaudo in Corso d'Opera e del Collaudo finale è redatto apposito verbale.

6. Entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, è emesso il Certificato di Collaudo di cui all'articolo 116, comma 2, del Codice.

19. MODIFICHE DEL CONTRATTO

1. Il Contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall'articolo 189 del Codice:

- a) modifiche previste nei Documenti di Gara iniziali;
- b) lavori e servizi supplementari resisi necessari e non inclusi nella Concessione iniziale, ove risulti impraticabile un cambiamento di Concessionario per motivi tecnici ed economici, che comporti per l'ente concedente notevoli inconvenienti o una sostanziale duplicazione dei costi;
- c) modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l'ordinaria diligenza e inidonee ad alterare la natura generale della Concessione;
- d) nel caso di concessioni aggiudicate dall'ente concedente allo scopo di svolgere un'attività diversa da quelle di cui all'allegato II della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo, l'eventuale aumento di valore non deve eccedere il 50%;
- e) sostituzione del Concessionario originario a causa delle circostanze di cui all'articolo 189 lett. d) nn. 1, 2 e 3;
- f) modifiche, a prescindere dal valore, inidonee a comportare un mutamento della natura della concessione nella sua essenza;
- g) modifiche di valore inferiore alla soglia di cui all'art. 8 della direttiva 2014/23/UE o inferiore al 10% del valore della concessione iniziale tali da non alterare la natura generale della concessione. In caso di modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

2. I lavori conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono eseguiti previa approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i.

3. La determinazione dei relativi costi è calcolata applicando i prezzi ricavati dal prezziario [regionale/provinciale] vigente o dal listino dei Prezzi Informativi dell'Edilizia edito dalla Tipografia del genio Civile (DEI), tempo per tempo vigente utilizzato come riferimento per la Concessione. In mancanza di singole voci nel prezziario, i nuovi prezzi sono determinati con riferimento ad altri prezziari ufficiali di carattere locale e/o nazionale. Agli importi determinati ai sensi dei periodi precedenti deve essere applicato lo sconto eventualmente offerto dal Concessionario. In caso di impossibilità di determinare gli importi dei lavori mediante il ricorso al prezziario, il Concedente può attivare la procedura del Value Testing che consiste nel confronto tra il preventivo elaborato dal Concessionario con almeno due preventivi richiesti dal Concedente a operatori equipollenti di mercato. In tal caso, il valore dei lavori non può, in ogni caso, superare il valore della media dei preventivi.

4. I lavori di cui al comma 1, lettera c), concernenti Varianti in corso d'opera, possono essere richiesti dal Concedente ovvero proposti dal Concessionario e approvati dal Concedente, anche qualora i relativi costi siano totalmente a carico del Concessionario, nei seguenti casi:

- a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione o della stipula del contratto che possano determinare significativi miglioramenti nella qualità delle Opere o di sue parti ovvero nella fruibilità della stessa ed erogazione dei Servizi, senza alterazione o pregiudizio dell'impostazione progettuale;
- c) rinvenimenti imprevisti o non prevedibili;
- d) difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili che rendono notevolmente più onerosa la prestazione contrattuale;
- e) manifestarsi di errori od omissioni del progetto Esecutivo che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione delle Opere ovvero la loro utilizzazione;
- f) modifiche conseguenti alla variazione della programmazione del Concedente o di altra pubblica amministrazione;
- g) prescrizioni imposte dagli organi competenti in materia di pubblica sicurezza, salute, ambiente, beni culturali e paesaggistici.

5. I Servizi conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono erogati previa approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i. La determinazione dei relativi costi è effettuata sulla base dei valori definiti nelle Specificazione delle caratteristiche del servizio della gestione. Il valore dei Servizi non previsti nelle Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione è determinato mediante la procedura di Value Testing di cui al comma 2. Le modifiche, diverse da quelle di dettaglio, concernenti le tempistiche, la qualità, la quantità e/o le modalità di prestazione dei Servizi di cui al comma 1 possono essere richieste dal Concedente ovvero proposte dal Concessionario, previa accettazione del Concedente e approvazione da parte dello stesso del/i relativo/i Progetto/i. Il Concedente può accettare le modifiche proposte dal Concessionario anche a condizione che i relativi costi siano totalmente a carico del Concessionario medesimo.

6. Per i casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), l'eventuale aumento di valore non può complessivamente eccedere il 50% del valore della concessione iniziale. Il superamento di tale limite di valore determina l'obbligo di una nuova procedura di aggiudicazione.

7. Il Concessionario è, in ogni caso, responsabile degli errori od omissioni nella progettazione relativa alle modifiche di cui al comma 1. In tali casi, il Concessionario è tenuto a sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi di tali Errori o Omissioni nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno.

8. Le modifiche di cui al presente articolo:

a) ove non determinino una Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, comportano un mero aggiornamento del Piano Economico Finanziario secondo la procedura indicata all'articolo 31, comma 3;

b) ove determinino una Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, e ove siano qualificabili come Eventi di Disequilibrio per fatti non riconducibili al Concessionario, le Parti possono prevedere il pagamento da parte del Concedente dell'importo determinato ai sensi dei commi 2 e/o 5 ovvero avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario di cui all'articolo 31.

9. Le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una maggiore redditività per il Concessionario ai sensi dell'art. 189, co. 4, lett. b), del Codice, né alterare l'allocazione dei rischi.

20. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE

1. La sospensione totale o parziale dei lavori può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione dei lavori e alla ripresa dei lavori medesimi. L'esecuzione dei lavori può essere sospesa tassativamente:

a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile prosecuzione dei lavori a regola d'arte, come di seguito individuate:

i) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

ii) impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

iii) ritrovamenti archeologici;

b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;

c) per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 15.

2. Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

3. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente l'Esecuzione dei lavori, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.

4. In caso di sospensione parziale dei lavori, il Concessionario è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili.

5. In caso di sospensione totale, il Concessionario che, per cause a lui non imputabili, sia impossibilitato a recuperare il periodo di sospensione e ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere la proroga di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione.

6. Qualora la sospensione o le sospensioni totali dei lavori, disposte ai sensi del comma 1, lettere a) e b), siano superiori a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi o, comunque quando superino i sei mesi complessivi, e comportino altresì l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 31.

7. Nei casi di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dal Concedente per cause non imputabili al Concessionario diverse da quelle di cui al comma 1, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dei Lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

8. Il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione dei lavori, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a dieci giorni, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele da attivare nel più breve tempo possibile affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera rimasti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata al Responsabile Unico del Progetto entro e non oltre cinque giorni dalla data di redazione.

9. Trovano applicazione le competenze e le funzioni del Collegio Consultivo Tecnico in materia di sospensione delle prestazioni, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 e del successivo articolo 45.

21. CONTRIBUTO

1. La portata degli eventuali investimenti a carico del Concedente e dei soggetti pubblici coinvolti nell'iniziativa e del contributo pubblico di cui il Concessionario dovesse beneficiare dovrà rispettare i criteri previsti dall'articolo 174 del Codice, fermo restando quanto stabilito dall'ANAC con Delibera n. 432 del 20 settembre 2022.

2. Il Direttore dei Lavori trasmette immediatamente lo Stato di avanzamento lavori al Responsabile Unico del Progetto, che emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello Stato di avanzamento lavori e comunque non oltre sette giorni decorrenti dalla sua adozione e lo invia al Concedente il quale procede al pagamento ai sensi degli artt 125 e 126 del Codice.

3. Le somme di cui al comma 2 sono corrisposte entro 30 giorni dall'approvazione del Certificato di collaudo con esito positivo.

4. Le attività di Collaudo di cui all'articolo 18 consentono al Concedente di disporre, tra l'altro, degli elementi idonei a giustificare il Contributo.

5. Nel caso di ritardo da parte del Concedente nella corresponsione del Contributo saranno dovuti, sulle somme non pagate, gli interessi moratori nei termini di legge. Decorso un anno dall'approvazione del Certificato di Collaudo con esito positivo, in caso di mancata corresponsione totale del Contributo da parte del Concedente, il Concessionario potrà rivolgersi preventivamente al Collegio Consultivo Tecnico al fine di risolvere la questione e nel caso in cui non si dovesse addivenire ad una soluzione bonaria, il Concessionario può chiedere la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile con le conseguenze di cui all'articolo 39.

6.

22. DECURTAZIONI E PENALI PER RITARDI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI COSTRUZIONE

1. Il Concessionario è responsabile, indipendentemente dalla prova del danno, di ogni ritardo a lui riconducibile in Fase di Progettazione e di Costruzione. I giorni di ritardo in Fase di Progettazione e di Costruzione riducono conseguentemente la durata della Gestione. L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da una formale contestazione scritta dell'inadempienza, inviata a mezzo PEC, alla quale il Concessionario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, sempre a mezzo PEC, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione. Decorso infruttuosamente tale termine, o qualora le giustificazioni non fossero ritenute accoglibili, si darà corso all'applicazione delle penali ai sensi del comma successivo.

2. Per ogni giorno di ritardo, riconducibile al Concessionario, nella presentazione degli elaborati progettuali al Concedente oltre al termine di 90 (novanta) giorni a decorrere dalla sottoscrizione del verbale di Consegna dei Lavori relativo al singolo impianto si applicherà una penale corrispondente al 0,1% (zero virgola uno per cento) calcolato sul valore della progettazione oggetto di ritardo, al netto dell'IVA.

3. Per ogni giorno di ritardo, riconducibile al Concessionario, rispetto al termine finale di consegna del singolo impianto realizzato, stabilito nel Cronoprogramma, si applicherà una penale corrispondente al 0,1‰ (zero virgola uno per mille) dell'importo dei lavori oggetto di ritardo, al netto dell'IVA.

4. Sia nel caso in cui sia previsto il pagamento di un Contributo ai sensi dell'articolo 21, sia qualora la Concessione non preveda il Contributo, il Concedente, per gli importi derivanti dall'applicazione delle penali si rivaie sulla garanzia fideiussoria di cui all'articolo 32, che dovrà pertanto essere reintegrata a seguito di ogni escussione.

5. Qualora l'importo dovuto dal Concessionario a titolo di penale sia complessivamente superiore al valore del 10% (dieci per cento), da computare sull'importo totale dei lavori al netto dell'IVA, il Concedente può esercitare la facoltà di cui all'articolo 36.

SEZIONE V – GESTIONE

23. FASE DI GESTIONE

1. La gestione dei Servizi di cui agli articoli 24 e 25 ha inizio con la Messa in Esercizio delle Opere.
2. Il Concessionario si impegna a svolgere i Servizi con le modalità e i tempi previsti nei Documenti Contrattuali, nel rispetto della normativa vigente, in modo da garantire la sicurezza, la regolarità e continuità dei Servizi e la piena funzionalità per tutta la durata della Concessione.
3. Il Concessionario si impegna altresì a garantire i livelli qualitativi e quantitativi di performance e disponibilità disciplinati nei Documenti Contrattuali.
4. Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta erogazione di tutti i Servizi oggetto del Contratto, anche in caso di subappalto, affidamento a terzi e/o affidamento diretto ai sensi del comma 3. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono affidamenti a terzi, ai sensi del comma 2 dell'art. 194 del Codice e sono regolate mediante appositi atti contrattuali.
5. La gestione dei Servizi è effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) i soggetti che svolgono i Servizi devono essere qualificati per la quota da eseguire;
 - b) i Servizi devono essere erogati nel rispetto delle prescrizioni dei Documenti Contrattuali;
 - c) i Servizi possono essere subappaltati nel rispetto di quanto indicato nella documentazione di gara e nei limiti indicati in sede di Offerta.
6. Al subappalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

24. SERVIZI DI DISPONIBILITÀ E ACCESSORI

1. Il Concessionario si obbliga a fornire tutti i Servizi di Disponibilità delle Opere e tutti i Servizi Accessori alla Disponibilità, necessari a garantire la piena fruibilità delle Opere secondo gli standard quantitativi e qualitativi disciplinati nel Documento denominato "Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione".
2. Sono Servizi:
 - a) *Gestione e manutenzione degli impianti di produzione FER*

Il Concessionario si impegna ad assicurare l'erogazione dei servizi di conduzione, manutenzione, monitoraggio e misurazione dell'energia prodotta dagli impianti di produzione FER oggetto della presente Convenzione, funzionali per assicurare l'avvio della transizione energetica e fornire concreti benefici ambientali, sociali ed economici ai soci della comunità. Laddove si dovessero verificare situazioni che non dipendono dalla responsabilità del Concessionario, quali ad esempio eventi di forza maggiore, l'intervento resosi necessario e che il Concessionario si rende disponibile ad effettuare, potrà essere oggetto di rimborso da parte del Concedente o causa di rimodulazione del PEF ai sensi dell'art. 31. Tale servizio avrà durata pari a 20 (venti) anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale del singolo impianto oggetto della Concessione nei limiti della durata complessiva della concessione di cui all'art. 5, comma 1.

25. ALTRE CATEGORIE DI SERVIZI

1. Il Concessionario si obbliga a fornire per tutta la durata del Contratto i Servizi di seguito indicati:
 - a) *Assistenza al Concedente per la presentazione di istanze di finanziamento*
- Il Concessionario, durante l'intera durata di vigenza contrattuale, si impegna a monitorare

ogni forma di possibile finanziamento, incentivazione o agevolazione da parte di soggetti terzi che abbia ad oggetto attività, beni e/o servizi oggetto della presente Convenzione.

Nel caso in cui si dovessero verificare tali opportunità, il Concessionario si impegna a segnalare al Concedente il relativo Avviso e, su istanza di quest'ultimo, a garantire, senza alcun onere a carico del Concedente, l'assistenza alla predisposizione di tutta la documentazione utile e necessaria a partecipare alla procedura.

In caso di esito positivo e di erogazione a favore del Concedente del relativo finanziamento, che comporterà il riequilibrio del PEF ai sensi dell'articolo 31, il Concessionario si tratterrà le relative spese sostenute quale rimborso per l'attività di assistenza, nei modi e nei limiti previsti dall'Avviso stesso. Resta espressamente inteso che laddove il finanziamento non venga ottenuto o non si preveda la possibilità di rimborso, tutti gli oneri resteranno in carico al Concessionario che nulla avrà a pretendere.

26. SOSPENSIONE DEI SERVIZI

1. La sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione, per il tempo

strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima. La fornitura dei Servizi può essere sospesa:

a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile fornitura dei servizi, come di seguito individuate:

i) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

ii) impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

iii) comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;

c) per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 15.

d) qualora il Concessionario dovesse effettuare interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria sulle coperture su cui è già stato installato un impianto, tali da richiedere la temporanea sospensione del funzionamento degli impianti, fino all'eventuale smontaggio e rimontaggio degli stessi.

2. Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

3. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la Gestione, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera c) e d), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.

4. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario che non sia in grado di prestare il/i Servizio/i in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, il/i Servizio/i che non può/possono essere prestato/i nonché i Servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell'/gli Evento/i.

5. Il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione della fornitura dei Servizi, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a dieci giorni, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per

la ripresa della fornitura del/i Servizio/i sospeso/i, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione non coincida con il Responsabile Unico del Progetto, il verbale è trasmesso a mezzo posta certificata a quest'ultimo entro e non oltre cinque giorni dalla data di redazione.

6. Nelle ipotesi di cui ai commi 1:

a) i Corrispettivi di cui all'articolo 27 continueranno a essere corrisposti qualora la sospensione non ecceda massimo dieci giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione come risulta dal relativo verbale;

b) qualora la sospensione ecceda i dieci giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal/dai relativo/i verbale/i, il Concessionario può chiedere la proroga dei termini di gestione del/i Servizio/i di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda i sei mesi comportando altresì l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 31.

7. Si precisa che nel periodo interessato dalla predetta sospensione verrà altresì sospesa, totalmente o parzialmente, la corresponsione dei Corrispettivi al Concessionario in proporzione alla durata della sospensione. Si precisa altresì che nel caso in cui la sospensione abbia ad oggetto i servizi di cui all'art. 24 comma 2, lettera a) il Concessionario non riceverà il contributo derivante

dal servizio poiché tale decurtazione avverrà in maniera automatica, come previsto dall'indicatore di disponibilità di cui all'Allegato 4. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione redige il verbale di ripresa della fornitura del/i Servizio/i interessato/i dall'evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione del Contratto non coincida con il Responsabile Unico del Progetto, il verbale è trasmesso a quest'ultimo a mezzo posta certificata entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

8. Nei casi di sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi disposta dal Concedente per cause non imputabili al Concessionario diverse da quelle di cui al comma 1, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei criteri di cui all'articolo 20, comma 6, in quanto compatibili al netto degli eventuali indennizzi assicurativi.

9. Trovano applicazione le competenze e le funzioni del Collegio Consultivo Tecnico in materia di sospensione delle prestazioni, ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 e del successivo articolo 45.

27. CANONE E TERMINI DI PAGAMENTO

1. Per le attività svolte dal Concessionario è previsto un Canone di € _____ a carico del Concedente da corrispondere per anni venti con cadenza bimestrale a partire dalla data di collaudo degli impianti.

28. PENALI

1. Il mancato raggiungimento del Livello Obiettivo costituisce inadempimento del Concessionario e comporta, indipendentemente dalla prova del danno, la decurtazione del Corrispettivo come indicato nel documento denominato "Caratteristiche del servizio e gestione".
2. Il Livello Minimo è stabilito nel documento "Caratteristiche del servizio e gestione" al capitolo denominato Indicatori di Performance.
3. Il mancato raggiungimento del Livello Minimo di performance comporterà l'applicazione della penale che sarà determinata moltiplicando la differenza tra il risultato raggiunto ed il Livello Minimo per l'importo di euro 0,085.
4. Ai fini dell'applicazione delle eventuali penali, verificato il mancato raggiungimento del livello

del relativo indicatore di performance, il Responsabile Unico del Progetto comunica al Concessionario l'avvenuto inadempimento e la misura della relativa penale. Ove il Concessionario non contesti l'applicazione e la misura della penale entro i 15 (quindici) giorni successivi al ricevimento della comunicazione, si procederà con l'incameramento degli importi maturati a seguito dell'applicazione della penale. Ove il Concessionario contesti l'applicazione e la misura della penale, il Concessionario sarà convocato entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta contestazione e si promuoverà l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. In caso di mancato accordo, si darà corso in ogni caso all'applicazione delle penali.

5. Gli importi delle penali sono decurtati dal Corrispettivo alla scadenza di pagamento immediatamente successiva rispetto al momento in cui è maturata la penale a carico del Concessionario; qualora le penali eccedano l'ammontare del pagamento, o in ogni caso se l'ammontare del pagamento non risulta sufficientemente capiente anche in ragione dell'avvenuta decurtazione automatica ai sensi del presente articolo, si opera in rivalsa sulla garanzia fideiussoria di cui all'articolo 32.
6. Qualora l'importo dovuto dal Concessionario a titolo di penale sia complessivamente superiore al 10% della sommatoria a vita intera dei ricavi della Concessione come definiti nel Piano Economico Finanziario, il Concedente potrà esercitare la facoltà di cui all'art. 36.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in alcun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
8. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Concedente di richiedere il risarcimento del maggior danno subito e di risolvere la Convenzione nei casi previsti dalla legge e dalla presente Convenzione.

29. TARIFFE E INCENTIVI

1. Non è prevista l'erogazione di servizi soggetti a tariffazione.

2. Ove ciò sia possibile, sarà onere e responsabilità del Concessionario ottenere ogni misura incentivante e/o finanziamenti pubblici che dovessero rendersi disponibili per la realizzazione degli interventi previsti che spetteranno al Concessionario per tutta la durata della Concessione. Il Concessionario assume integralmente il rischio relativo all'ottenimento dell'incentivo. Qualora per qualsiasi ragione – anche eventuali mutamenti sopravvenuti della normativa – il Concessionario non riuscisse ad ottenere, in tutto o in parte, l'incentivo, non potrà vantare alcuna pretesa al riguardo né richiedere la modifica di alcuno dei termini del Contratto.

3. Nell'ipotesi in cui si dovessero rendere disponibili futuri incentivi o eventuali ulteriori ricavi dovessero giungere a favore del Concessionario, questi dovrà prontamente darne comunicazione al Concedente e tale fattispecie potrà comportare una procedura di riequilibrio economico finanziario a favore del Concedente ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 comma 2.

SEZIONE VI – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF

30. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Gli elementi indicati al punto 9 delle Premesse costituiscono i presupposti e le condizioni di base del Piano Economico e Finanziario che concorrono a determinare l'Equilibrio Economico Finanziario.

2. Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di Convenienza Economica e di Sostenibilità Finanziaria. Il rispetto di tali condizioni è misurato sulla base dei seguenti indicatori contenuti nel Piano Economico Finanziario:

- a) Tasso Interno di Rendimento (TIR) dell'Azionista pari a [•];

- b) Valore Attuale Netto (VAN) dell'Azionista pari a [•];
- c) Tasso Interno di Rendimento (TIR) del Progetto pari a [•]
- d) Valore Attuale Netto (VAN) del Progetto pari a [•];
- e) Debt Service Coverage Ratio (DSCR) il cui valore minimo è pari a [•];
- f) Loan Life Cover Ratio (LLCR) il cui valore minimo è pari a [•].

3. Qualora anche uno solo dei suindicati indicatori dovesse variare in misura tale da comportare un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario - secondo quanto indicato da ANAC e Ragioneria Generale dello Stato nella Relazione Illustrativa 2021 della "guida alle pubbliche amministrazioni per la redazione di un contratto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche in partenariato pubblico privato - le Parti procedono alla revisione dello stesso al fine di ripristinare l'equilibrio economico- finanziario secondo le modalità disciplinate dal successivo articolo 31.

31. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Le Parti, qualora si riscontri un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario determinata dal verificarsi di eventi sopravvenuti, straordinari e imprevedibili non riconducibili al Concessionario, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, qualificati come Eventi di Disequilibrio ai sensi del presente Contratto, che diano luogo alla variazione di almeno uno degli indicatori di cui all'articolo 30 rispetto ai valori del Piano Economico Finanziario contrattuale, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti Eventi di Disequilibrio procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 192 del Codice degli appalti.

Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguenti:

- a) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione delle Opere e dei Servizi ovvero sulle condizioni di pagamento del Corrispettivo e/o del Contributo e sul relativo regime tributario;
- b) l'accertamento in fase di progettazione definitiva e/o esecutiva di uno stato di degrado delle coperture tale da rendere alcune coperture non idonee all'installazione, ovvero tale da rendere necessari interventi manutentivi per poter effettuare successivamente l'installazione dell'impianto;
- c) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui all'articolo 9 non riconducibile al Concessionario nonché l'annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario;
- d) i casi di sospensione di cui all'articolo 20, comma 6, e 26, comma 6, lettera b), ultimo periodo, qualora il periodo di sospensione ecceda rispettivamente 180 giorni in Fase di Costruzione e i 30 giorni in Fase di Gestione;
- e) le cause di Forza Maggiore ai sensi dell'articolo 15, comma 3;
- f) le modifiche al Contratto di cui all'articolo 19, comma 8, lettera b);
- g) il riconoscimento di contributi di cui all'articolo 21.

2. Nel caso in cui l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.

3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:

- a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
- b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
- c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
- d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto del Piano Economico Finanziario Revisionato.

4. Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.

5. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.

6. Le Parti si impegnano a individuare di comune accordo e in spirito di leale collaborazione l'eventuale rideterminazione delle condizioni di equilibrio del Piano Economico Finanziario. L'altra Parte dovrà comunicare per iscritto le proprie determinazioni in merito alla richiesta di revisione entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della stessa. La revisione potrà anche prevedere l'anticipazione o, ai sensi dell'art. 178, co. 5, del Codice, la proroga del termine di scadenza della Concessione sino a ripristinare l'Equilibrio Economico Finanziario.

7. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 giorni dall'avvio della comunicazione di cui ai commi 2 o 3, le Parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziario. Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 giorni. Ciascuna parte sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell'esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 (sessanta) giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell'articolo 42. In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 42, comma 2.

SEZIONE VII – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I FINANZIATORI

32. CAUZIONI

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto relative alla realizzazione dei lavori, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e del rimborso delle somme di cui all'art. 21 eventualmente pagate in eccedenza, il Concessionario presta, contestualmente alla stipula del Contratto, la garanzia definitiva di cui all'articolo 117 del Codice, con le modalità di cui all'articolo 106, commi 2 e 3, del Codice. La predetta garanzia, rilasciata da [•], è pari al 10% dell'importo totale dell'investimento complessivo oggetto del Contratto, eventualmente ridotto nei casi previsti dall'articolo 106, comma 8, del Codice. Tale garanzia contiene le clausole circa la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del cod. civ., la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Concedente.

Tale garanzia sarà progressivamente svincolata ai sensi del citato art. 106 del Codice, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei lavori, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, deve permanere fino alla data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Concessionario, dei documenti, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del Concessionario nella fase di costruzione, che comportino l'irrogazione delle penali contrattualmente previste, trova applicazione quanto previsto nell'art. 22.

2. Prima della data di avvio delle prestazioni gestionali, il Concessionario presta la cauzione di cui all'art. 193, co. 6, terzo periodo del Codice; l'importo garantito è pari al 10% del costo annuo operativo di esercizio come risultante dal Piano Economico Finanziario del Concessionario. Tale garanzia dovrà avere validità minima biennale, da rinnovarsi, almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza per ulteriori analoghi periodi, fino alla scadenza della Concessione. Tale rinnovo può consistere nella presentazione di ulteriore garanzia, rilasciata dallo stesso o da diverso garante, con validità minima biennale, e così per ulteriori analoghi periodi minimi in modo che sia assicurata la permanenza della copertura fino alla scadenza della Concessione.

3. Il Concessionario si impegna, in ogni caso, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.

4. Il Concessionario dovrà reintegrare le garanzie, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Concedente abbia dovuto, durante l'esecuzione del Convenzione, valersi in tutto o in parte di esse.

33. POLIZZE ASSICURATIVE

1. Il Concessionario stipula con primarie imprese di assicurazione e mantiene operanti per tutta la durata della Fase di Costruzione le polizze assicurative di seguito indicate, nonché secondo le modalità previste dal Codice stesso o comunque richieste ai sensi della normativa vigente:

a) polizza assicurativa, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 117, comma 10, del Codice, da consegnarsi al Concedente almeno 10 giorni prima della Consegna dei Lavori, a copertura:

(i) dei danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale delle Opere e di altri manufatti e impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo complessivo pari all'importo dei lavori.

(ii) della responsabilità civile per danni causati verso terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, il cui massimale è pari almeno al 5% del massimale dell'assicurazione di cui al comma precedente;

b) polizza indennitaria decennale, ai sensi dell'art. 117, comma 11, del Codice, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale delle Opere, ovvero di gravi difetti costruttivi, il cui limite di indennizzo deve essere pari a [•];

c) polizza di assicurazione della responsabilità civile, ai sensi dell'articolo 117, comma 11, del Codice, per danni cagionati a terzi, per la durata di dieci anni, e con un indennizzo pari al 5% del valore dell'Opera realizzata, con un limite massimo pari a [•];

d) integrazione delle polizze di cui alle lettere precedenti in funzione di eventuali maggiori lavori da effettuare.

2. La copertura assicurativa di cui al comma 1, punto a), decorre dalla data di Consegna dei Lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio e, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo Certificato. La copertura assicurativa di cui al comma 1, punto b), decorre dalla data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio e, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e risultante

dal relativo Certificato. La copertura assicurativa di cui al punto c) decorre dalla data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio.

3. Il Concessionario si impegna a consegnare copia dei certificati assicurativi relativi a tutte le polizze sottoscritte o fatte sottoscrivere tassativamente prima dell'inizio dei lavori.

4. Il Concessionario si impegna a stipulare, ove richiesto, ai sensi dell'articolo 1891 del codice civile, con compagnie di assicurazione autorizzate ai sensi del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i, una o più polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione del Contratto, limitatamente alla Fase di Gestione, per un massimale di importo minimo pari a euro [•] per sinistro ed euro [•] per persona e per danni a cose, per tutta la durata della Concessione. Tali polizze devono includere:

a) i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l'erogazione dei Servizi;

b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione;

c) le spese per la riparazione e/o la sostituzione di opere edili, di pertinenze esterne, nonché di apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti gestiti dal Concessionario, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosioni, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendi, furti e rapine.

Copia delle predette polizze deve essere consegnata al Concedente almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'avvio della Fase di Gestione, con attestazione del pagamento del relativo premio. Se il Concessionario ha diviso in rate il premio, dovrà produrre entro la data di scadenza stabilita nel contratto di assicurazione l'attestazione di avvenuto pagamento della rata medesima. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 103, comma 10, ultimo periodo, del Codice, l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte del Concessionario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti del Concedente.

5. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario.

6. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

7. Il Concessionario è tenuto a stipulare a propria cura e spese gli adeguamenti di legge alle coperture assicurative di cui al presente articolo.

8. Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Concedente ogni ritardo o mancato pagamento dei premi assicurativi. In tal caso, il Concedente è autorizzato, previa comunicazione al Concessionario, a provvedere direttamente al pagamento dei premi scaduti deducendo i relativi importi dal Corrispettivo. Tutti i contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono, in ogni caso, contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell'avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario.

9. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza, la validità e l'efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Concedente può risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 37 con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo a carico del Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato.

10. I contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono garantire le coperture richieste anche in caso di carente, scorretta o ritardata informativa alla compagnia da parte del Concessionario. Non sono ammesse surroghe idonee a trasferire, anche solo parzialmente, eventuali richieste della compagnia a carico del Concessionario sul Concedente.

34. GARANZIE DEL CONCESSIONARIO PER I FINANZIATORI

1. Il Concedente prende atto e accetta sin d'ora l'eventuale costituzione da parte del Concessionario in favore dei Finanziatori delle Opere, del pegno sulle azioni del Concessionario e delle garanzie sui crediti che verranno a maturazione in forza del Contratto nei confronti del Concedente.

2. In ogni caso, da tale accettazione non potranno derivare a carico del Concedente nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli derivanti dal Contratto e, con riferimento alla cessione dei, ovvero al pegno sui, crediti del Concessionario, lo stesso Concedente potrà opporre al cessionario/creditore pignoratizio tutte le eccezioni opponibili al Concessionario in base al Contratto.

3. Il Concedente si impegna a cooperare, per quanto di sua competenza, affinché siano sottoscritti i documenti necessari a garantire il perfezionamento e/o l'opponibilità, ove necessario, delle garanzie costituite a favore dei Finanziatori, inclusi a mero titolo esemplificativo eventuali atti di accettazione della cessione dei, o del pegno sui, crediti derivanti dal Contratto.

SEZIONE VIII- VICENDE DELLA CONCESSIONE

35. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'inadempimento delle obbligazioni di cui all'articolo 12, comma 3, lettere b) ed e), da parte del Concessionario, nonché la violazione delle disposizioni in materia di subappalto e del divieto di cedere in tutto o in parte la presente Convenzione, è causa di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

2. L'effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Concedente entro 30 (trenta) giorni dall'inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.

3. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto si intende risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità e importanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo, ivi inclusi qualunque costo sostenuto dal Concessionario per le attività di progettazione.

4. In caso di risoluzione di diritto del Contratto, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente: (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione; (ii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario.

36. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 35 e 38, il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto può avvalersi, nei casi previsti al comma 2, della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell'articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454, del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all'obbligazione inadempita. Tale termine è sospeso nei casi di cui all'articolo 38, comma 2. La diffida ad adempiere deve essere comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata [•] del Concessionario e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata nei seguenti casi:

a) superamento dell'importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penale per ritardi in Fase di Costruzione ai sensi dell'articolo 22, comma 4;

b) gravi vizi o difformità delle Opere tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza delle Opere o dell'erogazione dei Servizi;

c) perimento totale o parziale delle Opere ovvero grave danneggiamento della stessa a causa di inadeguata o carente manutenzione ai sensi del Documento denominato "Specificazione delle Caratteristiche del servizio e della gestione";

d) superamento dell'importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di decurtazione del Corrispettivo per l'indisponibilità delle Opere ai sensi dell'articolo 28 ovvero a titolo di penali ai sensi della presente Convenzione;

e) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli articoli 32 e 33;

f) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;

g) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e fiscali;

h) mutamento della compagine sociale della Società di Progetto ai sensi dell'articolo 7 in assenza della preventiva autorizzazione del Concedente;

i) grave violazione delle obbligazioni di cui all'articolo 12, comma 6;

j) perdita dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 -98 del Codice;

k) rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del Contratto;

l) grave ritardo rispetto ai termini di cui all'art. 10 comma 1 o in caso di mancata costituzione della CER per fatto imputabile al Concessionario.

3. Il Concedente può altresì risolvere la Convenzione nei casi di cui all'art. 190, co. 1, del Codice.

4. In caso di risoluzione del Contratto, le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci, al netto dei costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, escluso il Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell'articolo 21:

a) qualora l'Opera non abbia raggiunto la fase di Collaudo o non abbia superato il Collaudo con esito positivo:

(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o delle Opere conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto del Contratto al momento della risoluzione;

(ii) tutti i costi necessari affinché l'Opera sia realizzata/ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata nei casi di cui al comma 2, lettere a), b);

(iii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;

(iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.

b) qualora l'Opera abbia superato la fase di Collaudo:

(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione, eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o delle Opere conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto del Contratto al momento della risoluzione;

(ii) tutti i costi necessari affinché l'Opera sia ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, nei casi di cui al comma 2, lettere c);

(iii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo Concessionario;

(iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.

5. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro venti giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

6. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.

7. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.

37. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE

1. Il Concedente ha l'obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice;
- c) una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94, comma 1, del Codice dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice;
- d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 14.

2. Nei casi di cui al comma 1, si applica l'articolo 36, comma 3.

38. SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO

1. Qualora si verifichino le condizioni di risoluzione del Contratto ai sensi degli articoli 36 e 37, i Finanziatori, ai sensi dell'articolo 190, comma 3, del Codice possono impedire la risoluzione designando un soggetto che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.

2. Qualora, entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente ai sensi dell'articolo 190, comma 3, del Codice, i Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente si impegna a sospendere la risoluzione del Contratto per i 120 giorni successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere. Ove tale termine decorra senza che i Finanziatori abbiano designato il soggetto subentrante, il Contratto si intende risolto di diritto.

3. Il Concedente provvede a formalizzare il rapporto concessorio con il soggetto designato dai Finanziatori a condizione che:

a) il soggetto subentrante abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di Gara, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento della Concessione alla data del subentro;

b) il soggetto subentrante si impegni ad assicurare la ripresa dell'esecuzione della Concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro i 90 giorni successivi alla formalizzazione del rapporto con il soggetto subentrante designato, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal Concedente. Le Parti si impegnano, sussistendo le condizioni di cui al comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di competenza finalizzato a perfezionare il subentro.

4. Qualora i Finanziatori non individuino il soggetto subentrante ai sensi del comma 2 ovvero qualora il soggetto subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 3, il Concedente procede alla risoluzione del Contratto, con l'obbligo a carico del Concessionario di consegnare tutti i beni immobili al Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine, le Parti redigono apposito verbale da sottoscrivere entro i 30 (trenta) giorni successivi con le conseguenze economiche stabilite all'articolo 36.

5. Il Concedente invia a mezzo PEC la comunicazione di cui all'articolo 37, comma 1, agli indirizzi di posta certificata dei Finanziatori indicati dal Concessionario. Nessuna responsabilità può essere imputata al Concedente in caso di erroneo o mancato invio della comunicazione.

6. Resta fermo l'obbligo del soggetto subentrante di costituire la Società di Scopo in conformità a quanto previsto nella Documentazione di Gara.

39. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia responsabile di un grave inadempimento agli obblighi assunti ai sensi del Contratto tale da compromettere la corretta esecuzione dello stesso, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concedente di rimediare all'obbligazione inadempita, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto. La diffida ad adempiere deve essere comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata [•] del Concedente e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.

2. Qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario garantire le esigenze di continuità del Servizio, il Concessionario deve proseguire la gestione ordinaria delle Opere, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, per un periodo non superiore a 12 mesi, con esclusione della realizzazione di investimenti e di interventi di manutenzione straordinaria, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili. Resta inteso che l'adempimento delle obbligazioni di cui al periodo precedente è subordinato al pagamento da parte del Concedente delle somme dovute al Concessionario. In ogni caso, il Concessionario ha diritto di proseguire nella gestione ordinaria delle Opere fino alla data di effettivo incasso degli importi di cui al comma 3.

3. Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, il Concedente deve corrispondere al Concessionario, oltre al pagamento degli importi eventualmente maturati ai sensi del Contratto e non ancora versati:

a) il valore delle Opere realizzate conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti [e del Contributo ove non già dedotto]; ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi indicati dai documenti nella contabilità dei lavori ed effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle Opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata [al netto del Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell'articolo 21 ove non già dedotto];

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza

della risoluzione del Contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'Opera abbia superato la fase di Collaudo del valore attuale dei ricavi risultanti dal Piano Economico Finanziario allegato al Contratto per gli anni residui di Gestione della Concessione.

4. La somma degli importi di cui alle lettere a), b) e c) si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.

5. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 60 giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

6. Le somme di cui al comma 3 corrisposte dal Concedente al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi del Codice. Tali somme sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

40. RECESSO DEL CONCEDENTE PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE

1. La Concessione può essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata del Concessionario e per conoscenza a quello dei Finanziatori.

2. In caso di recesso della Concessione ai sensi del presente articolo, si applica l'articolo 190 comma 4 del Codice dei Contratti. L'indennizzo a titolo di mancato guadagno di cui alla lettera c) dell'art. 190 del Codice, è determinato in misura pari al 5% (cinque per cento) degli utili previsti dal Piano Economico Finanziario, tenuto conto delle eventuali misure di riequilibrio. Tale valore tiene conto della tipologia di investimento e degli indicatori di redditività attesi e dettagliati nel Piano Economico Finanziario. Ai fini della determinazione dell'indennizzo saranno presi in considerazione gli anni residui della Concessione a partire dall'anno del Recesso.

3. L'efficacia della revoca della Concessione è sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario delle somme di cui all'articolo 190 comma 4 del Codice degli Appalti.

41. RECESSO PER MANCATO ACCORDO SUL RIEQUILIBRIO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Qualora l'accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario non sia raggiunto ai sensi dell'articolo 31, comma 7, la Parte interessata recede dal Contratto.

2. In caso di recesso dal Contratto ai sensi del presente articolo, le Parti provvedono a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori/Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro quindici giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare l'importo dovuto al Concessionario sulla base delle seguenti voci:

a) il valore delle Opere realizzate conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e del Contributo; ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle Opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, risultanti dai documenti di contabilità dei lavori [al netto del Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell'articolo 21;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso dal Contratto, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di

copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

3. All'importo così determinato sono sottratti gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione ai costi necessari affinché i Lavori e/o i Servizi possano essere realizzati/erogati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata.

4. Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui al comma 2 sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro 120 giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 2 e dovranno comprendere gli interessi legali decorrenti dalla data del predetto verbale. L'efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.

5. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione ordinaria delle Opere alle medesime modalità e condizioni del Contratto.

6. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il Concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione l'Opera, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui al comma 2.

42. EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO

1. In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del Contratto, da qualsiasi causa determinata, le Parti provvedono alla redazione di un verbale di restituzione dal quale risulti la consistenza e lo stato effettivo, alla data di cessazione del Contratto, delle Opere e relative pertinenze nonché le attrezzature, gli arredi, i materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Nel medesimo verbale, le Parti danno atto della riconsegna da parte del Concessionario delle predette Opere, relative pertinenze, attrezzature, materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali, che passano nella piena disponibilità del Concedente di diritto e a titolo gratuito, liberi da vincoli o gravami di qualsivoglia natura, in ottimale stato di manutenzione e funzionamento, salvo usura ordinaria, senza ulteriori formalità.

2. In occasione della cessazione degli effetti del Contratto di Concessione è facoltà del Concedente richiedere, senza alcun onere a proprio carico, la rimozione e lo smaltimento degli impianti FER realizzati. Di tale eventualità, ove richiesto dal Concedente, verrà dato atto all'interno del verbale di restituzione di cui al punto precedente.

3. In caso di cessazione anticipata del Contratto ovvero sei mesi prima della naturale scadenza del medesimo, il Concedente effettua in contraddittorio con il Concessionario tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo delle Opere e dei beni di cui al comma 1 e gli eventuali interventi necessari ad assicurare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il Concedente può altresì affidare a un perito terzo l'individuazione dei predetti interventi [di manutenzione, riparazione, sostituzione, rifacimento ed esecuzione dei lavori], che dovranno essere realizzati tempestivamente dal Concessionario a proprie spese. A tal fine, per far fronte alla rilevata necessità dei predetti interventi, il Concessionario dà evidenza al Concedente della costituzione di una riserva mediante l'accantonamento di una parte del Corrispettivo a copertura dell'importo degli interventi da effettuare, entro 30 giorni lavorativi dalla conclusione delle attività di verifica ovvero dalla perizia. La mancata costituzione della riserva e/o la mancata effettuazione degli interventi di cui al presente comma entro il termine indicato dal Concedente all'esito delle verifiche o della perizia costituisce grave inadempimento del Concessionario.

4. Il Concedente si impegna ad avviare almeno due anni prima della scadenza della Concessione, la procedura di gara per l'individuazione del nuovo Concessionario.

5. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione alle medesime modalità e condizioni previste dal

Contratto.

6. Il Concessionario ha l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.

43. RIFINANZIAMENTO

1. Qualora il Concessionario intenda concludere un nuovo Contratto di Finanziamento, anche per estinguere, totalmente o parzialmente il Contratto di Finanziamento, dovrà darne comunicazione scritta al Concedente, fornendogli le necessarie informazioni circa i tempi, i costi, le condizioni del nuovo finanziamento.

2. Qualora per effetto del nuovo finanziamento: a) si verifica un incremento delle obbligazioni e responsabilità del Concedente; e/o b) il quadro delle garanzie esistenti a favore del Concedente risulti diminuito; e/o c) il Concedente risulti soggetto a impegni aggiuntivi, il nuovo finanziamento non può essere stipulato senza la previa approvazione del Concedente.

44. MONITORAGGIO

1. Al fine di consentire al Concedente il monitoraggio inerente al rispetto degli obblighi contrattuali e alla ripartizione dei rischi secondo quanto previsto dal presente Contratto e rappresentato nell'allegata matrice dei rischi, il Concessionario è tenuto ad adempiere alle obbligazioni di cui all'articolo 12, comma 3 ("j" e "l") e comma 5.

2. Fermo quanto sopra, il Concessionario si obbliga a procedere, di concerto con il Concedente alle attività di Monitoraggio e Verifica delle Prestazioni secondo quanto indicato nella documentazione tecnica.

3. Il Concessionario, inoltre, si obbliga verso il Concedente a prestare la massima collaborazione per la predisposizione e applicazione di eventuali ulteriori sistemi di monitoraggio che il Concedente dovesse ritenere utili e funzionali allo svolgimento delle attività di controllo di competenza.

4. Il documento "Indicatori di performance" (Allegato 4) sarà redatto solamente in seguito all'approvazione e validazione da parte del Concedente del Progetto Esecutivo.

45. COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

1. Il Concedente, concordemente con il Concessionario, conviene di costituire prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre 10 (dieci) giorni da tale il Collegio Consultivo Tecnico come previsto dall'art. 215, Allegato V2. del Codice.

2. Le Parti convengono espressamente che il Collegio avrà esclusivamente funzione consultiva ed esprimerà pareri sulle questioni sottoposte.

3. Il Collegio Consultivo Tecnico sarà composto da 3 o 5 membri ed i componenti saranno scelti dalle Parti di comune accordo e dovranno necessariamente possedere specifiche competenze relativamente alla tipologia dell'Opera.

46. COMUNICAZIONI

1. Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal Contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti ove consentito dalla legge.

2. Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- a) per il Concedente: [indicare l'indirizzo PEC];
- b) per il Concessionario: [indicare l'indirizzo PEC].

3. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo

PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.

47. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Per qualsiasi contestazione circa l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della Convenzione, non risolvibile tra le Parti anche a seguito di consultazione del Collegio Consultivo Tecnico, le Parti dichiarano di volersi rivolgere, in via esclusiva, al Tribunale di _____ rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.

48. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Reg. (EU) 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), il Concedente, titolare del trattamento, informa il Concessionario che:

a) il titolare del trattamento è il Comune di _____, nella persona del Sindaco pro tempore, con sede in _____, PEC: _____, e-mail: _____;

b) i dati di contatto del DPO sono:

mail: _____;

PEC: _____;

c) le finalità del trattamento attengono alla corretta stipula ed esecuzione del sopra intestato contratto pubblico;

d) il trattamento dei dati personali avverrà da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità di trattamento;

e) non sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo; i dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per l'eventuale pubblicazione obbligatoria prevista per legge di alcuni di essi, da inserire nella sezione "Albo on line" e "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale del titolare del trattamento;

f) i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, ed, in ogni caso, per il periodo strettamente necessario a rispettare gli obblighi di legge correlati al piano di conservazione dei documenti del Titolare del trattamento;

g) gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata al titolare del trattamento attraverso l'indirizzo e-mail _____;

h) l'interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali a lui riferito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento);

2. Con la sottoscrizione del Contratto, il Concessionario, in persona del legale rappresentante pro tempore, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

49. SPESE

Le spese del presente atto e sue conseguenziali tutte, ivi comprese quelle fiscali di

registrazione, sono a totale carico del Concessionario.

50. ALLEGATI

Allegati: parti integranti e sostanziali del Contratto contenenti l'elenco dei Documenti Contrattuali (Allegato 1), le Definizioni (Allegato 2), la Matrice dei Rischi (Allegato 3), Indicatori di Performance (Allegato 4).

ALLEGATO 1: DOCUMENTI CONTRATTUALI

(i presenti documenti verranno allegati alla convenzione al momento della stipula del contratto)

Documento [1]: Individuazione delle aree oggetto di intervento e di gestione da parte del Concessionario

Documento [2]: Autorizzazioni, permessi, pareri, altri atti amministrativi

Documento [3]: Documentazione progettuale

Documento [4]: Cronoprogramma

Documento [5]: Disciplinare tecnico di progettazione e di esecuzione dei lavori

Documento [6]: Offerta del Concessionario e Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione

Documento [7]: Piano Economico Finanziario

Documento [8]: Quadro economico

Documento [9]: Cauzione definitiva ai sensi dell'articolo 117 del Codice e polizze

Documento [10]: Estremi del conto corrente dedicato del Concessionario e dati identificativi delle persone delegate ai sensi dell'articolo [•] del Contratto

ALLEGATO 2: DEFINIZIONI

Allegati: parti integranti e sostanziali del Contratto contenenti l'elenco dei Documenti Contrattuali (Allegato 1), le definizioni (Allegato 2), la matrice dei rischi (Allegato 3).

Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario: la variazione dei presupposti e/o delle condizioni di equilibrio della Concessione che, al verificarsi di un Evento di Disequilibrio, dia luogo ad almeno uno dei seguenti effetti:

(i) con riferimento al parametro DSCR minimo: variazione pari almeno al 5% del valore rilevato nel Piano Economico Finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza;

(ii) con riferimento al parametro TIR di Progetto: variazione pari almeno al 5% del valore rilevato nel Piano Economico Finanziario al momento della firma del contratto;

Autorizzazioni: tutti gli atti di autorizzazione, permessi, licenze, nulla osta e ogni altro provvedimento amministrativo necessario alla realizzazione delle Opere, alla prestazione dell'attività primaria o alla prestazione dei Servizi qualunque sia l'autorità, l'ente o l'organismo emanante;

Bando di Gara: atto, pubblicato ai sensi del Codice, con cui il Concedente ha indetto la gara per l'affidamento della Concessione;

CER: Comunità Energetiche Rinnovabili;

Certificato di Collaudo: il certificato provvisorio che assume carattere definitivo mediante atto formale di approvazione ovvero decorsi due anni dalla sua emissione, da emettersi entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori o delle prestazioni ai sensi dell'articolo 116 del Codice;

Codice identificativo di Gara (CIG): il codice alfanumerico obbligatorio di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che identifica univocamente la gara per un dato appalto o lotto;

Codice: il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (c.d. "Nuovo Codice degli appalti");

Codice Unico di Progetto (CUP): il codice alfanumerico di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m.i., che identifica univocamente ciascun progetto di investimento pubblico a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse;

Comunità Energetiche Rinnovabili (CER): un soggetto giuridico che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, autonomo ed effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, detenuti dalla comunità, la cui finalità principale è quella di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari. I componenti della Comunità energetica sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, così come disciplinato dall'articolo 42-bis della legge 28 febbraio 2020, n. 8, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.51 del 29 febbraio 2020, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162. Rientrano tra le CER anche le "comunità di energia rinnovabile", disciplinate dall'articolo 22 della Direttiva (UE) 2018/2001 dell'11/12/2018;

Collaudo: il collaudo delle Opere risultante dal Certificato di Collaudo da emettersi entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'articolo 116 del Codice;

Collaudo provvisorio: il collaudo delle Opere obbligatorio nei contratti di concessione ai sensi dell'articolo 116, comma 2 del Codice;

Collegio Consultivo Tecnico: organo disciplinato dall'Art. 215 e cc del Codice, Allegato V2.

Concedente: il soggetto per conto del quale si realizza l'Opera e sono erogati i Servizi.

Concessionario: l'aggiudicatario della Concessione [indicare la denominazione precisa] con sede legale in [•], via [•] n. [•], C.F./P.I. [•] ai sensi del Contratto e la Società di Progetto a seguito del subentro all'aggiudicatario;

Concessione: il rapporto tra Concedente e Concessionario regolato dal Contratto, ai sensi dell'articolo 174 e ss del Codice;

Consegna dei Lavori: l'atto con cui il Concessionario viene immesso nel possesso delle aree ai fini della realizzazione delle singole Opere oggetto di Concessione, attestato mediante redazione del verbale di consegna;

Consegna delle Opere: l'atto con cui il Concessionario entra nella disponibilità dei manufatti, attestato mediante redazione del verbale di consegna, così da poter iniziare la realizzazione delle Opere;

Contratto o Convenzione: il presente Contratto, inclusivo delle premesse, degli Allegati e dei Documenti Contrattuali, nel quale sono definiti i termini e le condizioni che regolano tutti i rapporti tra le Parti nell'ambito della Concessione;

Contratto di appalto: è il contratto che intercorre tra il Concessionario (che è anche amministrazione aggiudicatrice) e gli/l'esecutori/e del/i lavoro/i quando il Concessionario stesso non esegue direttamente i lavori stessi, affidandone una parte a terzi;

Contratto di Finanziamento: il contratto di finanziamento sottoscritto in data [] ovvero che sarà sottoscritto dal Concessionario con i Finanziatori al fine del reperimento della provvista finanziaria relativa, inter alia, a coprire parte dei costi di progettazione e/o costruzione e/o manutenzione delle Opere [nei limiti di quanto indicato nel Piano Economico Finanziario];

Contratto di subappalto: è il contratto che intercorre tra il Concessionario (che non è amministrazione aggiudicatrice) e gli/l'esecutori/e del/i lavoro/i quando il Concessionario stesso non esegue direttamente i lavori stessi, affidandone una parte a terzi;

Contributo: il contributo pubblico riconosciuto in conto investimenti al Concessionario a titolo di prezzo ai sensi dell'articolo 177, comma 6, del Codice e dell'articolo 21 del Contratto;

Convenienza Economica: la capacità del progetto di creare valore durante il periodo di efficacia del Contratto e di generare un livello di redditività adeguato al capitale investito. Per misurare la convenienza economica si utilizzano indicatori di redditività come Valore Attuale Netto e il Tasso Interno di Rendimento;

Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori: il soggetto incaricato dell'esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori di cui all'articolo 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Corrispettivo: il corrispettivo da corrispondere al Concessionario per il mantenimento degli standard tecnici e funzionali delle Opere ai sensi dell'articolo 27 del Contratto;

Cronoprogramma: il documento che forma parte integrante del Progetto Esecutivo contenente l'indicazione dei tempi necessari per la progettazione e realizzazione delle Opere fino al Collaudo, ivi compresi i tempi previsti per l'ottenimento delle Autorizzazioni, preordinate alla corretta e compiuta realizzazione delle Opere e alla regolare prestazione dei Servizi;

Data di entrata in esercizio commerciale: la data in cui il singolo impianto viene immesso in rete e da cui inizi a decorrere la durata di 20 anni.

Direttore dei Lavori: il soggetto incaricato dal Concedente di svolgere le attività di Direzione dei Lavori e di seguire la realizzazione delle Opere affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte, in conformità al Progetto Esecutivo e alle previsioni del Contratto;

Direttore dell'Esecuzione: figura diversa dal Responsabile Unico del Progetto, preposto al controllo sulla regolare esecuzione del contratto in fase di gestione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite dall'esecutore in conformità dei documenti contrattuali;

Direzione dei Lavori: la funzione e il corrispondente ufficio individuato dal Concedente e preposto alla direzione e al controllo tecnico-contabile e amministrativo dell'esecuzione delle Opere, nel rispetto di quanto previsto del Contratto;

Disponibilità delle Opere: la piena ed effettiva fruibilità delle Opere assicurata attraverso la relativa gestione, nel rispetto degli indicatori tecnici e funzionali indicati nella Documentazione;

Documentazione di Gara: tutti i documenti relativi alla gara;

Documentazione Progettuale: il Progetto di fattibilità tecnica ed economica, il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo;

Documenti Contrattuali: i documenti, sottoscritti dalle Parti e depositati presso il Concedente, elencati nell'Allegato 1 del Contratto;

DSCR (Debt Service Cover Ratio): indica il rapporto tra (i) l'importo del Flusso di Cassa Disponibile nei [6/12] mesi precedenti o, a seconda dei casi, successivi a ciascuna data di calcolo, e (ii) il servizio del debito per capitale e interessi risultante dal Piano Economico Finanziario per il medesimo periodo di [6/12] mesi;

Equilibrio Economico Finanziario: per Equilibrio Economico e Finanziario si intende la "contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria" del progetto, così come definito all'Art. 177 comma 5 del Codice.

Evento di Disequilibrio: uno qualsiasi degli eventi di cui all'art. 31;

Fase di Costruzione: il periodo intercorrente fra la data di avvio dei lavori risultante dal verbale di Consegna dei Lavori e la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;

Fase di Gestione: il periodo intercorrente fra la data di emissione del certificato di Collaudo con esito positivo e la data di scadenza della Concessione;

Fase di Progettazione: il periodo intercorrente fra la data di efficacia del Contratto e l'avvio della Fase di Costruzione;

Fattura Elettronica: fattura emessa ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, recante "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

FER: Fonti Energetiche Rinnovabili;

Finanziatori: gli istituti di credito e/o gli enti finanziatori che hanno sottoscritto ovvero sottoscriveranno il Contratto di Finanziamento e/o gli altri finanziatori terzi della Società di Progetto, inclusi i titolari di titoli e/o obbligazioni emessi ai sensi e in conformità ai requisiti di cui all'art. 195 del Codice, in qualsiasi caso in relazione alla realizzazione delle Opere, nonché i loro successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo;

Flusso di Cassa Disponibile: la differenza, in ogni periodo della fase di gestione (per esempio, ad ogni data di calcolo successiva alla data di completamento delle Opere), tra (i) i ricavi di progetto incassati o da incassare per il periodo di riferimento risultanti dal Piano Economico Finanziario, comprensivi di eventuale contribuzione pubblica o Corrispettivi in conto gestione e (ii) i costi operativi pagati o da pagare per il periodo di riferimento risultanti dal Piano Economico Finanziario, comprensivi delle imposte dovute dal Concessionario (ad eccezione dell'IVA);

Forza Maggiore: fatti e/o atti che le Parti non avrebbero potuto prevedere al momento della sottoscrizione del Contratto, né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tali da rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni ai sensi del Contratto;

GSE: Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;

Indicatori di Equilibrio: il DSCR, LLCR e il TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto, VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto, VAN (Valore Attuale Netto) dell'azionista e TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell'azionista, elementi costitutivi, in tutto o solo alcuni, dell'Equilibrio Economico Finanziario della Concessione;

Indicatore/i di Disponibilità: l'indicatore chiave di prestazione (in inglese Key Performance Indicators) che consente di monitorare l'andamento del processo relativo alla disponibilità e alla funzionalità delle Opere;

LLCR (Long Life Coverage Ratio): con riferimento a ciascuna data di calcolo, il rapporto tra (i) il valore attuale netto del Flusso di Cassa Disponibile per il periodo intercorrente tra la data di calcolo e la data finale di rimborso del finanziamento risultante da Piano Economico Finanziario, applicando un tasso di sconto pari al tasso di interesse di tale finanziamento, e (ii) la somma degli

importi erogati e non rimborsati del finanziamento alla stessa data di calcolo;

Livello Minimo: il livello dell'Indicatore di Disponibilità che indica la misurazione quantitativa in corrispondenza della quale l'Opera consegue il livello minimo accettabile della relativa caratteristica prestazionale;

Livello Obiettivo: il livello dell'Indicatore di Disponibilità che indica la misurazione quantitativa in corrispondenza della quale l'Opera consegue il livello ottimale della relativa caratteristica prestazionale;

Manutenzione Ordinaria delle Opere: la manutenzione che si attua in luogo, con strumenti ed attrezzi di uso corrente; si limita a riparazioni di lieve entità, che necessitano unicamente di minuterie; comporta l'impiego di materiali di consumo di uso corrente, o la sostituzione di parti di modesto valore espressamente previste (cinghiette, premistoppa, guarnizioni, fusibili, etc);

Manutenzione Straordinaria delle Opere: la manutenzione che non può essere eseguita in loco, o che, pure essendo eseguita in luogo, richiede mezzi di particolare importanza (scavi, ponteggi, mezzi di sollevamento), oppure attrezzature o strumentazioni particolari che necessitano di predisposizioni (prese, inserzioni sulle tubazioni, etc). Comporta riparazioni e prevede la revisione o la sostituzione di apparecchi e materiali per i quali non siano possibili o conveniente le riparazioni;

Messa in Esercizio: la data di effettivo inizio dell'erogazione dei Servizi, risultante da atto formale del Concedente a seguito di comunicazione del Concessionario;

Offerta: tutti gli atti e documenti presentati dal Concessionario in fase di gara, in conformità alla Documentazione di Gara, sulla base dei quali è stata aggiudicata la Concessione;

Opere: le Opere oggetto della Documentazione Progettuale approvata dal Concedente;

Parti: il Concedente e il Concessionario;

Piano Economico Finanziario (PEF): l'elaborato elettronico, contenente l'esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa Gestione delle Opere per l'arco temporale di durata della Concessione, asseverato da [•], allegato al Contratto sub [indicare all. n. •], comprendente la relativa relazione illustrativa, nonché i successivi aggiornamenti e/o revisioni a seguito di modifiche al contratto o rinegoziazioni del PEF medesimo;

Piano Economico Finanziario in Disequilibrio: il Piano Economico Finanziario allegato al contratto, in formato editabile, e modificato solo in relazione ai valori che hanno subito mutamenti a seguito della manifestazione degli eventi di cui all'articolo 31, comma 1;

Piano Economico Finanziario Revisionato: il Piano Economico Finanziario, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione, inclusiva delle misure volte a ripristinare l'Equilibrio Economico e Finanziario;

Piano di Manutenzione delle Opere: il documento che deve corredare il Progetto Esecutivo ai sensi del Codice. Esso illustra, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi realizzati, l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico. È costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione del Responsabile Unico del Progetto: a) il manuale d'uso; b) il manuale di manutenzione; c) il programma di manutenzione;

Project Bond: le obbligazioni e/o i titoli di debito (in entrambi i casi anche dematerializzati) emessi dalla Società di Scopo ai fini del finanziamento della progettazione, costruzione e manutenzione delle Opere in conformità all'articolo 195 del Codice;

Progetto Esecutivo: il progetto di cui all'articolo 41, comma 8, del Codice che il Concessionario è tenuto a predisporre;

Progetto di Fattibilità Tecnica Economica: il progetto approvato dal Concedente, inclusivo delle varianti migliorative offerte dall'aggiudicatario in sede di Gara;

Programma Manutentivo: documento allegato al Progetto Esecutivo che indica la quantità e la qualità degli interventi manutentivi programmati, sia ordinari che straordinari;

Proposta: ha il significato di cui alla premessa 1;

Quadro Economico delle Opere: il documento che - in relazione alla specifica tipologia dell'intervento e in rapporto al livello di progettazione - deve comprendere: l'importo dei lavori; gli oneri della sicurezza; le spese di progettazione; gli ulteriori oneri di spettanza del concessionario quali rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione, allacciamenti ai pubblici servizi, imprevisti, acquisizione aree o immobili, indennizzi, spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile Unico del Progetto o al Direttore dei Lavori, nonché di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 26 del Codice; spese per incentivi alle funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Codice; eventuali spese per commissioni giudicatrici ai sensi dell'art. 77 del Codice; spese per pubblicità e, ove previsto, per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717; spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche eventualmente previste dal capitolato speciale d'appalto; spese per il collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; spese per le indagini archeologiche, laddove previste; spese per la pubblicazione degli atti di gara, ai sensi dell'art. 73, comma 4, del Codice e decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, I.V.A ed eventuali altre imposte. Il quadro economico indica, inoltre, tra le somme a disposizione, ove previsti, gli importi per le opere di mitigazione e compensazione ambientale, quelli per il monitoraggio ambientale, gli importi per l'esecuzione delle indagini e prove geotecniche, nonché gli importi per indagini geologiche, idrologiche ed idrauliche. Al quadro economico è allegato una specifica del Piano Economico e Finanziario di copertura della spesa e della connessa gestione, con l'indicazione: a) dell'arco temporale prescelto; b) del totale dei costi a carico del concessionario e inseriti nel quadro economico e suddivise in spese per lavori; c) dell'eventuale prezzo che l'amministrazione prevede di riconoscere per consentire al Concessionario di perseguire l'Equilibrio Economico Finanziario; d) dell'eventuale cessione in proprietà o a titolo di godimento o a titolo di prezzo dei beni; e) dei costi della sicurezza dedotti dal piano di sicurezza.

Responsabile Unico del Progetto: il responsabile unico del progetto (RUP), nominato dal Concedente, con le funzioni di cui al Codice e pertinenti atti attuativi, nonché di responsabile unico del progetto di partenariato ai sensi dell'art. 175, co. 5, del Codice;

Servizi: servizi di carattere tecnico e funzionale che consentono la piena e costante fruibilità delle Opere, nel rispetto dei parametri individuati nelle Specificazioni delle caratteristiche del servizio e della gestione, e che garantiscono la perfetta funzionalità e manutenibilità delle Opere, pur attraverso la risoluzione di eventuali vizi, anche sopravvenuti;

Servizi Accessori: i servizi che concorrono a garantire la piena fruibilità delle Opere e che il Concessionario può eventualmente affidare a soggetti terzi e disciplinati nel documento Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;

Società di Scopo: [indicare la denominazione precisa], partecipata dai soggetti [indicare la denominazione precisa] e costituita ai sensi dell'articolo 194 del Codice, che subentra all'aggiudicatario, acquisendo a titolo originario, la posizione di Concessionario;

Solidità Patrimoniale: l'attitudine dell'impresa di far fronte agli impegni di pagamento, nel medio-lungo periodo che si traduce nelle capacità di sostenere le esigenze finanziarie generate dalla gestione corrente e, soprattutto, di fare investimenti nel rispetto dell'equilibrio patrimoniale.

Sostenibilità Finanziaria: la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento. Per misurare la sostenibilità finanziaria si utilizzano indicatori di bancabilità come il Debt Service Coverage Ratio (DSCR) e il Loan Life Cover Ratio (LLCR);

Spese Tecniche: le spese relative alla progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della sicurezza in Fase di Progettazione ed esecuzione, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;

Stato Avanzamento Lavori (SAL): il documento contabile, predisposto e tenuto dal Direttore dei lavori ai sensi del Codice e relativi atti attuativi;

TEE: Titoli di efficienza energetica;

TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell'Azionista: indica, in termini percentuali, il valore economico generato dal progetto per gli azionisti, così come individuato nel Piano Economico Finanziario;

TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto: indica, in termini percentuali, il valore economico generato dal Progetto, così come individuato nel Piano Economico Finanziario;

Value Testing: il metodo adottato per definire il valore dell'incremento dei costi di investimento e/o di gestione e nel confronto tra il preventivo elaborato dal Concessionario con almeno due preventivi richiesti dal Concedente a operatori equipollenti di mercato metodo;

VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto: il valore creato o disperso dal progetto, in termini monetari, nell'arco del periodo della Concessione;

VAN (Valore Attuale Netto) degli Azionisti: il valore creato o disperso, in termini monetari, dall'investimento effettuato dagli azionisti nell'arco del periodo della Concessione,

Varianti: le modifiche progettuali imposte o richieste da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, effettuate in corso d'opera, su richiesta del Concedente e/o del Concessionario, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19 del Contratto.



..... Omissis

1. DESCRIZIONE PUNTALE DEL PROGETTO

Attualmente il mercato è stato incentivato a focalizzare la propria attenzione sull'efficienza energetica con l'obiettivo di minimizzare i fabbisogni degli utenti finali. Al momento la direzione da intraprendere per meglio seguire le direttive della transizione energetica è l'elettificazione dei consumi. Questo trend ha l'obiettivo di favorire la sostituzione dell'energia generata da combustibili fossili con energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

L'Unione Europea, con la transizione energetica, ha stabilito obiettivi finalizzati ad abbattere le emissioni di gas serra e favorire il passaggio a una produzione di energia da fonti rinnovabili.

Entro il 2050, secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia, il 90% dell'energia che alimenta l'economia dovrà essere prodotta da fonti rinnovabili. Entro il 2030, pertanto, dovranno essere installati 70GW di rinnovabili, contro gli 0,8GW installati nel 2022.

Il presente documento ha l'obiettivo di evidenziare la necessità, per il Comune di Novoli, di cogliere nuove opportunità derivanti dalla transizione energetica. Il fine è quello di favorire un'iniziativa di carattere sociale e ambientale sul proprio territorio. L'obiettivo può essere raggiunto sfruttando i benefici economici riservati alla creazione di impianti di produzione di energia 100% rinnovabile e dei meccanismi incentivanti mediante una configurazione di autoconsumo diffuso: la Comunità Energetica Rinnovabile. Il progetto di fattibilità mira alla realizzazione e al mantenimento delle performance degli impianti produttivi in una procedura di partenariato pubblico privato (PPP) per mezzo di un Progetto di Finanza (PF).

2. CARATTERIZZAZIONE DEL CONTESTO LOCALE TERRITORIALE

L'Ente mira a minimizzare il costo della propria energia, obiettivo raggiungibile solamente tramite l'indipendenza energetica, che porta il cliente finale a soddisfare autonomamente i propri fabbisogni energetici non dipendendo da una fonte esterna.



Una delle possibili opzioni per raggiungere tale obiettivo è la creazione di impianti di produzione FER (fonte energia rinnovabile), così da poter andare incontro ai fabbisogni energetici della comunità.

Per poterne attuare la realizzazione è possibile beneficiare dei contributi e incentivi dedicati agli impianti produttivi legati alla creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).

Le CER sono configurazioni di autoconsumo diffuso virtuale che operano su un vasto territorio e che permettono la partecipazione aperta e volontaria a cittadini, piccole e medie imprese (PMI) e ogni altro soggetto risiedente nel territorio (ad esclusione delle grandi aziende), condividendo l'energia rinnovabile prodotta localmente e incentivandone la produzione stessa, anche attraverso incentivi statali.

..... Omissis

9. SUPERFICI OGGETTO DI INTERVENTO

Di seguito si riporta un tabellare con indicati tutti i siti la cui superficie sarà oggetto di intervento, con un'indicazione dell'orientamento e del grado di inclinazione dell'impianto fotovoltaico che verrà realizzato:

SITO OGGETTO DI INTERVENTO	SUPERFICIE	ORIENTAMENTO	INCLINAZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO	1.395,22 mq	-41°	30°
ASILO NOVOLI	207,04 mq	-53°	20°
CAMPO FV CARMIANO	12.441,43 mq	0°	28°
CAMPO FV VIA NOVOLI VEGLIE	1.064,60 mq	0°	28°
CAMPO FV SP15 NOVOLI	4.230,00 mq	0°	28°
CAMPO FV PROTEZIONE CIVILE	1.788,00 mq	0°	28°
CAMPO FV CAMPI SALENTINA	12.740,40 mq	0°	28°
CAMPO EOLICO - NOVOLI	3.331,40 mq	0°	28°
CAMPO 1 - ISOLA ECOLOGICA NOVOLI	11.503,44 mq	0°	28°
CAMPO 2 - ISOLA ECOLOGICA NOVOLI	3.853,23 mq	0°	28°

10. EMISSIONI INQUINANTI

Gli interventi previsti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, come un impianto fotovoltaico e per il conseguente risparmio energetico si traducono anche in termini di benefici ambientali. Il risparmio energetico viene oggi solitamente espresso in TEP.

Il TEP (Tonnellate equivalenti di Petrolio), in lingua inglese TOE (Tonne of Oil Equivalent), rappresenta la quantità di energia rilasciata dalla combustione di una tonnellata di petrolio grezzo: vale, circa, 42 GJ.

Il valore è fissato convenzionalmente, dato che le diverse varietà di petrolio posseggono diversi poteri calorifici e le convenzioni attualmente in uso sono più di una. L'energia liberata dalla combustione di una tonnellata di petrolio è più intuitiva dell'equivalente di 42 miliardi di Joule.

Sono anche utilizzati i multipli MTOE (un milione di TOE) e GTOE (un miliardo di TOE).

In riferimento alla Delibera EEN 3/08 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, datata 28 marzo 2008, si assume come fattore di conversione dei kWh in tonnellate equivalenti di petrolio (TEP o TOE) il seguente parametro:

$$\text{fattore di conversione} = 0.187 \times 10^{-3} \text{ TEP/kWh}$$

Considerando la producibilità annua di ogni singolo impianto fotovoltaico da realizzarsi sui vari siti individuati nella tabella precedente, l'energia complessivamente risparmiata si traduce in tonnellate equivalenti di petrolio risparmiato annualmente con gli interventi previsti, rispetto all'impianto esistente.

Di seguito si riporta quindi una tabella riepilogativa dei risultati e benefici ambientali attesi.

SITO OGGETTO DI INTERVENTO	PRODUCIBILITÀ ANNUA [kWh]	RISPARMIO IN TONNELLATE EQUIVALENTI DI PETROLIO [TEP]	RISPARMIO IN TONNELLATE DI CO2 [TCO2]
ISTITUTO COMPRENSIVO	136.102,19	25,46	72,14
ASILO NOVOLI	52.392,45	9,80	27,77
CAMPO FV CARMIANO	1.487.821,03	278,23	788,55
CAMPO FV VIA NOVOLI VEGLIE	179.576,00	33,59	95,18
CAMPO FV SP15 NOVOLI	461.733,56	86,35	244,72
CAMPO FV PROTEZIONE CIVILE	192.430,02	35,99	101,99
CAMPO FV CAMPI SALENTINA	1.488.291,73	278,32	788,80
CAMPO EOLICO	320.694,24	59,97	169,97
CAMPO 1 - ISOLA ECOLOGICA	1.308.473,48	244,69	693,50
CAMPO 2 - ISOLA ECOLOGICA	397.668,99	74,37	210,77
TOTALE	6.025.183,69	1.126,73	3193,37